



**CONFERENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n° 3 – MESSINA**

**Proposta di Deliberazione n° \_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_**

**Oggetto : APPROVAZIONE ATTI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEL S.I.I. (SCHEMA CONVENZIONE DI GESTIONE E DISCIPLINARE TECNICO, STATUTO SOCIETA’ MISTA E PATTI PARASOCIALI) – PRESA D’ATTO DEL BANDO DI GARA.**

**LA CONFERENZA D’AMBITO**

- Richiamata** la Legge n. 36/94 recante per oggetto “ disposizione in materia di risorse Idriche”
- Richiamato** l’art. 69 della Legge Regionale n. 10/99 con la quale la Regione Siciliana ha recepito la suddetta normativa statale;
- Visti** i successivi decreti di attuazione emanati dal Presidente della Regione Siciliana, per la delimitazione degli Ambiti territoriali Ottimali e per la disciplina dei modi e delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali appartenenti ai suddetti Ambiti al fine di organizzare il servizio Idrico Integrato;
- Vista** La Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell’ATO 3 – Messina con la quale è stata istituita l’Autorità d’Ambito a far data 08/07/2002;
- Visti** i successivi regolamenti adottati in conformità alla suddetta Convenzione di Cooperazione regolanti i rapporti tra gli enti locali convenzionati appartenenti all’ATO 3 Messina;
- Vista** la Deliberazione n. \_\_/2006 di caducazione delle precedenti delibere n° 1 del 09/06/2005 e n° 2 e n° 3 del 24/06/2005 e n. 4 del 27/09/2005;
- Vista** la Deliberazione n. \_\_/2006 di scelta quale forma di gestione del S.I.I. l’affidamento a società a capitale misto pubblico/privato ai sensi dell’art. 113 del T.U. 267/2000 e s.m.i., a seguito di individuazione del soggetto privato di minoranza mediante procedura di evidenza pubblica gara europea;
- Visto** la proposta di bando di gara per l’individuazione del socio privato di minoranza predisposta dalla S.T.O. con una quota di partecipazione alla società mista nella misura del 49% con procedura di evidenza pubblica;
- Vista** la proposta di schema di Convenzione di Gestione con allegati e Disciplinare Tecnico regolante i rapporti tra Autorità d’Ambito e Società a capitale misto pubblico-privato predisposti dalla S.T.O.;
- Vista** la proposta di Statuto, i Patti Parasociali e la ripartizione delle quote sociali della Società a capitale misto pubblico-privato denominata “Messina Acque S.p.A.” predisposta dalla S.T.O.;
- Vista** la nota prot. int. n° \_\_ del \_\_/\_\_/2006 con la quale il Presidente dell’Ente d’Ambito ha convocato la Conferenza d’Ambito.
- Visto** il \_° punto all’Ordine del Giorno.

## DELIBERA

- 1) Approvare lo schema di Convenzione di Gestione con Disciplinare Tecnico ed altri allegati regolante i rapporti tra Autorità d'Ambito e Soggetto Gestore nell'A.T.O. 3 S.I.I. – Messina che si allegano alla presente Deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
- 2) Approvare lo Statuto ed i Patti Parasociali della Società a capitale mista pubblico-privato "Messina Acque S.p.A." di cui all'art. 113 comma 5 lettera "b" del D.Lgs n. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
- 3) Approvare la ripartizione delle quote sociali così come determinate e riportate nell'allegato prospetto;
- 4) Prendere atto del bando di gara di evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato di minoranza della società mista denominata "Messina Acque S.p.A." che si allega alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;
- 5) Impegnare ciascun Ente Locale convenzionato, a ratificare, nei rispettivi Consigli Comunali, tutti gli atti di cui alla presente delibera, in conformità all'art. 18 della Convenzione di Cooperazione Istitutiva dell'Autorità d'Ambito;
- 6) Dare mandato al Presidente della Provincia Regionale di Messina, nella sua qualità di Presidente dell'ATO n° 3 - Messina, di firmare tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;
- 7) Dare mandato al Dirigente Responsabile della S.T.O., stante l'urgenza, di procedere alla pubblicazione del Bando di Gara, anche nelle more della ratifica da parte degli Enti Locali, della presente deliberazione, fermo restando che la gara non verrà espletata prima del completamento delle procedure di cui all'art 18 della convenzione di cooperazione ed anche a seguito degli interventi sostitutivi dei commissari ad acta;
- 8) Dare mandato alla S.T.O. di porre in essere ogni altro adempimento connesso all'attuazione della presente deliberazione.

### Allegati:

- Schema di Convenzione di Gestione tra Autorità d'Ambito e soggetto Gestore dell'A.T.O. n. 3 – Messina con relativi allegati e Disciplinare Tecnico;
- Statuto, Patti Parasociali e Ripartizione delle quote sociali della Società a capitale mista pubblico-privato.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE S.T.O.**  
**Arch. Lettino FRISONE**



**IL PRESIDENTE ENTE D'AMBITO**  
**Dott. Salvatore LEONARDI**





***AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3  
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
MESSINA***

**CONVENZIONE DI GESTIONE**

**per regolare i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale e il Gestore del Servizio Idrico Integrato**

*(Art. 11 L. 36/1994 e art. 16 all. A del D.P.Reg. 7 agosto 2001 - Associazione fra i Comuni nella forma di Convenzione di cooperazione)*

**STO ATO 3 ME**

**Marzo 2006**

## INDICE

<b>PREMESSE .....</b>	<b>4</b>
<b>Capo I: Disposizioni generali .....</b>	<b>8</b>
Art 1. Affidamento della gestione del servizio idrico integrato.....	8
Art 2. Definizione dell'affidamento .....	8
Art 3. Durata della Convenzione .....	8
Art 4. Responsabilità del Gestore.....	9
Art 5. Oneri relativi all'ammortamento dei mutui.....	9
Art 6. Assunzione del personale .....	9
ART 6bis - Oneri e spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa .....	11
<b>Capo II: Oggetto ed estensione della gestione .....</b>	<b>12</b>
Art 7. Oggetto della Convenzione .....	12
Art 8. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi.....	12
Art 9. Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni .....	14
Art 10. Impianti di depurazione misti.....	14
Art 11. Esclusività del servizio .....	15
Art 12. Revisione del perimetro del servizio.....	16
Art 13. Gestioni esistenti .....	16
Art 14. Obblighi dei Comuni dell'ATO.....	18
<b>Capo III: Finanziamento .....</b>	<b>19</b>
Art 15. Programma degli Interventi e Piano di Ambito .....	19
Art 16. Livelli di qualità del prodotto e del servizio.....	21
Art 17. Tariffa del servizio .....	22
Art 18. Revisione tariffaria.....	26
Art 19. Varianti al programma degli interventi.....	26
Art 20. Canone di concessione .....	27
<b>Capo IV: Controllo .....</b>	<b>28</b>
Art 21. Controllo da parte dell'Autorità di Ambito .....	28

Art 22. Obblighi del Gestore.....	28
Art 23. Comunicazione dati sul servizio.....	30
Art 24. Carta del Servizio .....	31
Art 25. Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.).....	32
Art 26. Manuale della Sicurezza .....	32
Art 27. Sistema della qualità e relativo Manuale.....	32
Art 28. Piano di emergenza .....	33
Art 29. Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e riduzione delle perdite .....	33
Art 30. Piano di gestione delle interruzioni del servizio .....	33
Art 30bis - Programmi di attività.....	33
Art 30ter - Progetto conoscenza.....	34
<b>Capo V: Regime fiscale .....</b>	<b>35</b>
Art 31. Imposte, tasse, canoni.....	35
<b>Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione.....</b>	<b>36</b>
Art 32. Divieto di subconcessione.....	36
Art 33. Continuità del servizio dopo la scadenza.....	36
Art 34. Restituzione delle opere e canalizzazioni.....	36
Art 35. Recesso e riscatto.....	37
<b>Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso.....</b>	<b>38</b>
Art 36. Cauzione, assicurazioni e sanzioni pecuniarie .....	38
Art 37. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.....	38
Art 38. Penalità .....	39
Art 39. Sanzione risolutoria .....	40
Art 40. Clausola compromissoria.....	42
<b>Capo VIII: Disposizioni finali.....</b>	<b>43</b>
Art 41. Disposizione fiscale.....	43
Art 42. Rinvio alla normativa .....	43
Art 43. Allegati:.....	44

## PREMESSE

### SCHEMA DI CONVENZIONE

Per l'affidamento della gestione del **Servizio Idrico Integrato** (d'ora in avanti S.I.I.) dell'Ambito Territoriale Ottimale n° 3 di Messina.

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_  
del mese di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

---

### TRA

L'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. n° 3 di Messina, rappresentata dal Presidente della Provincia Regionale di Messina \_\_\_\_\_ nella qualità di delegato dagli Enti locali appartenenti all'ATO n° 3 - Messina costituito dalla Provincia Regionale di Messina e dai Comuni di:

Acquedolci - Alcara li Fusi - Alì - Alì Terme - Antillo - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Brolo - Capizzi - Capo D'Orlando - Capri Leone - Caronia - Casalvecchio Siculo - Castel di Lucio - Castelmola - Castell'Umberto - Castoreale - Cesarò - Condronò - Falcone - Ficarra - Fiumedinisi - Floresta - Fondachelli Fantina - Forza d'Agrò - Francavilla di Sicilia - Frazzanò - Furci Siculo - Furnari - Gaggi - Galati Mamertino - Gallodoro - Giardini Naxos - Gioiosa Marea - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Itala - Leni - Letojanni - Librizzi - Limina - Lipari - Longi - Malfa - Malvagna - Mandanici - Mazzarrà Sant'Andrea - Merì - Messina - Milazzo - Militello Rosmarino - Mirto - Mistretta - S.Agata Militello - Mojo Alcantara - Monforte San Giorgio - Mongiuffi Melia - Montagnareale - Montalbano Elicona - Motta Camastra - Motta d'Affermo - Naso - Nizza di Sicilia - Novara di Sicilia - Oliveri - Pace del Mela - Pagliara - Patti - Pettineo - Piraino - Raccuja - Reitano - Roccafiorita - Roccalumera - Roccavaldina - Roccella Valdemone - Rodì Milici - Rometta - San Filippo del Mela - San Fratello - San Marco d'Alunzio - San Pier Niceto - San Piero Patti - San Salvatore di Fitalia - San Teodoro - Santa Domenica Vittoria - Santa Lucia del Mela - Santa Marina Salina - Santa Teresa di Riva - Sant'Agata di Militello - Sant'Alessio Siculo - Sant'Angelo di Brolo - Santo Stefano di Camastra - Saponara - Savoca - Scaletta Zanclea - Sinagra - Spadafora - Taormina - Terme Vigliatore - Torregrotta - Torrenova - Tortorici - Tripi - Tusa - Ucria - Valdina - Venetico - Villafranca Tirrena.

### E

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_

---

rappresentato da \_\_\_\_\_  
in forza di \_\_\_\_\_, più oltre denominato **GESTORE**

## PREMESSO

- Che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, più oltre Legge 36/1994, ha dettato i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche e ha definito, all'art. 4 comma 1 lett. f), il **Servizio Idrico Integrato** (in seguito S.I.I.) come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- Che con art 69 della Legge Regionale n° 10 del 27.04.1999 art 69 è stata recepita in Sicilia la Legge Galli con le sue conseguenze applicative;
- Che con Decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114/gr.IVS.G. così come modificato con Decreto presidenziale n° 16/serv 2" S.G. del 29.01.2002 sono stati determinati gli Ambiti Territoriali Ottimali (in seguito A.T.O.);
- Che con Decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 sono state fissate le modalità di costituzione degli A.T.O. per il governo e l'uso delle risorse idriche e che tale Decreto:
  - all'art. 10 dell'Allegato A, prevede che *"I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'A.T.O. sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del S.I.I. di cui all'art.16"*;
  - all'art.16 dell'Allegato A, prevede che *"Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 5, gli enti convenzionati si impegnano a predisporre la convenzione per la gestione del S.I.I. ed il relativo disciplinare, sulla base degli schemi tipo che saranno emanati dalla Regione Siciliana"* ;
  - all'art. 17 dell'Allegato A, prevede che *"il Presidente della Provincia Regionale di Messina, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è delegato , in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del S.I.I. con il soggetto gestore"*;
- Che gli Enti locali convenzionati nell'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. 3 - Messina hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lett. a), c), d). della Convenzione di Cooperazione;
- Che gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina:
  - hanno sottoscritto apposita Convenzione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale (di seguito Convenzione di Cooperazione);
  - hanno costituito, a far data dal 08 luglio 2002, l'A.T.O. n° 3 di Messina con atto n° 11796/bis di Rep della Provincia di Messina.
- Che l'Autorità d'Ambito come sopra costituita ha:
  - conferito al Presidente della Provincia Regionale di Messina, con Art. 19 della Convenzione di Cooperazione, il potere di sottoscrivere la presente Convenzione;

- individuato, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Autorità d’Ambito n° 3 di Messina, come organismi di gestione da prorogare e/o mantenere quelli meglio descritti all’Art 13 della presente Convenzione;
- scelto, con deliberazione n° 01 del 22.01.2004 di adottare quale forma di gestione del S.I.I. la concessione a terzi di cui all’art. 20 della Legge n° 36/94 individuando il GESTORE attraverso procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato;
- Che la gara, regolarmente indetta, con scadenza al 21/10/2004, e reiterata, con scadenza al 16/12/2004, è andata deserta;
- Che l’Autorità d’Ambito come sopra costituita:
  - ha scelto con successiva delibera n° 01 del 09-06-2005 di revocare la delibera n° 1/2004 relativa all'affidamento del Servizio Idrico Integrato (SII) mediante concessione a terzi e di affidare la gestione del SII dell’ATO 3 Messina ad una società partecipata da tutti gli EE.LL. dell’ATO 3 ME, conformata dai 108 comuni e la Provincia, a capitale interamente pubblico (in house);
  - con successiva delibera n° \_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha revocato le precedenti delibere n° 1/2005, n°2/2005 , n° 3/2005 e n° 4/2005 e scelto quale forma di gestione del S.I.I. una delle due altre forme previste dalla Legge, ovvero l’affidamento ad una società a capitale misto pubblico/privato, partecipata per il 51% dagli Enti Locali della Provincia Regionale di Messina e per il 49% da privati da individuarsi mediante gara europea;
- Che con ricorso n° 5001/2003 depositato il 10.12.2003 presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sezione di Catania 1- l’Azienda Meridionale Acque Messina (AMAM) ha presentato ricorso avverso il diniego della richiesta di salvaguardia dell’ATO con il seguente oggetto: Mancato possesso requisiti di salvaguardia per la gestione del servizio idrico – richiesta risarcimento danni; detto ricorso è stato integrato con motivi aggiuntivi e notificato alla STO dell’ATO in data 27.01.2004 ;
- che con ricorso notificato all’Ente d’Ambito in data 18.10.2004 i comuni di Roccalumera e Pagliara proponevano ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
- che con ricorso notificato all’Ente d’Ambito in data 18.10.2004 i comuni di Itala, Casalvecchio Siculo e S. Alessio Siculo proponevano ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
- che con ricorso notificato all’Ente d’Ambito in data 19.10.2004 il comune di Valdina proponeva ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
- che con ricorso notificato all’Ente d’Ambito in data 12.11.2004 l’Azienda Meridionale delle Acque Messina (AMAM) proponeva impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sezione di Catania;
- che con ricorso n° 5822/04 TAR CT notificato all’Ente d’Ambito in data 15.11.2004 il comune di Villafranca T. + 18 proponeva impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sezione di Catania;
- che con ricorso N° 5823/04 TAR CT notificato all’Ente d’Ambito in data 15.11.2004 il comune di Roccalumera + 5 proponeva impugnazione innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sezione di Catania;

- che con ricorso notificato all'Ente d'Ambito in data 15.11.2004 il comune di Villafranca T. + 24 proponeva impugnazione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Roma;

### VERIFICATE

le garanzie fornite dal GESTORE, così come risultano dalla documentazione allegata sotto la lettera **d)**.

### DATO ATTO CHE

- le parti a tutti gli effetti del presente atto eleggono rispettivamente domicilio
  - **l'Autorità d'Ambito n° 3 - Messina** - parte in seguito definita per brevità "Autorità" - presso la Presidenza della Provincia Regionale di Messina - Corso Cavour - Palazzo dei Leoni - 98122 Messina;
  - **il Gestore** \_\_\_\_\_
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di gestione;
- Il Piano d'Ambito REV 3, redatto dalla SOGESID UO di Palermo fa parte integrante della presente convenzione; così come l'ADDENDUM alla REV3 del PdA predisposto dalla STO;
- il Disciplinare Tecnico, **Allegato n° 2**, di seguito indicato come D.T., costituisce altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- gli schemi di contratti di servizio regolanti i rapporti tra Gestore e i Soggetti mantenuti o prorogati, **Allegato 3**, costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

## Capo I: Disposizioni generali

### Art 1. Affidamento della gestione del servizio idrico integrato

1. L'Autorità, affida in via esclusiva, al Gestore, la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. n° 3 di Messina, per la durata di cui all'art 3, alle condizioni indicate nella presente Convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima, e nei successivi atti che l'Autorità potrà eventualmente predisporre ai sensi della convenzione.
2. Il **Gestore** accetta di gestire il S.I.I. dei Comuni dell'Ambito, alle condizioni indicate nella presente convenzione e negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima.

### Art 2. Definizione dell'affidamento

1. L'Autorità, nell'affidare al Gestore la gestione dei propri servizi idrici, si impegna a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzate o in corso di realizzazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nonché il parco progetti realizzati da dipendenti o professionisti esterni che perseguano obiettivi coerenti con il Piano d'Ambito e con gli importi programmati nel piano degli investimenti.
2. L'Autorità conserva il controllo dei servizi affidati e, tramite la Segreteria Tecnico Operativa dell'A.T.O., deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti, ed in particolare al Capo IV della presente convenzione.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.17.
4. Il servizio idrico integrato affidato ai sensi della presente Convenzione al Gestore ha i caratteri del **servizio pubblico essenziale**.
5. L'Autorità precisa ed integra il contenuto del presente atto mediante l'emanazione di direttive o di atti di interpretazione.

### Art 3. Durata della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata, nel rispetto della normativa vigente, in **30 (trenta) anni**, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima.

## **Art 4. Responsabilità del Gestore**

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione contestualmente alla quale prende in consegna opere ed impianti a ciò afferenti, così come risultanti da apposito verbale di presa in consegna di opere ed impianti con allegato l'elenco di cui alla ricognizione Sogesid allegata al piano d'Ambito (corretto ed integrato sulla scorta di atti consegnati successivamente dagli Enti Locali convenzionati e che è da considerarsi come stato di consistenza provvisorio delle infrastrutture consegnate - in attesa dell'inventario definitivo di cui al successivo art. 8), redatto a cura della S.T.O. dell'A.T.O. 3 e sottoscritto da entrambe le parti - rappresentanti dell'A.T.O. e del Gestore - sarà allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative che potranno intervenire.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo. Anche queste ultime sono di proprietà degli Enti Locali territorialmente competenti fin dalla data di Collaudo definitivo o di loro effettivo utilizzo.
4. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Autorità d'Ambito e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni responsabilità connessa con i servizi stessi.

## **Art 5. Oneri relativi all'ammortamento dei mutui**

1. Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 36/1994, gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui assunti dal Gestore sono a carico della tariffa del S.I.I.
2. I mutui pregressi assunti dagli Enti Locali convenzionati, per opere inerenti il S.I.I., non sono computati nel piano economico-finanziario e tariffario del Piano d'Ambito allegato alla Convenzione giusto quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 19 settembre 2003.

## **Art 6. Assunzione del personale**

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e si impegna a far rispettare ad ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:
  - a) tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
  - b) tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico;

- c) a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e al D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Autorità per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al Gestore.
4. Nell'individuazione del personale da trasferire, saranno seguiti i seguenti criteri desumibili dall'art 12 della L. 36/1994 e dall'art. 36 della L.R. n° 20 del 03 dicembre 2003 pubblicata sulla GURS n° 53/2003:
- a. si procede al trasferimento del personale che risulta dipendente, da Enti Pubblici o soggetti privati, esclusivamente adibito ai servizi individuati dalla lettera f), comma 1) dell'art 4 della Legge n° 36/1994 (servizio di acquedotto fognatura e depurazione) nel territorio di competenza dell'Ambito n. 3 di Messina, in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n° 10/1999 del 27 aprile 1999, ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della L.R. n° 20 del 03.12.2003.
  - b. si procede al trasferimento del personale che risulta dipendente, da Enti Pubblici o soggetti privati, esclusivamente adibito ai servizi individuati dalla lettera f), comma 1) dell'art 4 della Legge n° 36/1994 (servizio di acquedotto fognatura e depurazione) nel territorio di competenza dell'Ambito n. 3 di Messina, eventualmente assunto o assegnato ai predetti servizi in data successiva all'entrata in vigore della L.R. n° 10/1999 del 27 aprile 1999 e, comunque, non oltre la data di approvazione dei Piani d'Ambito di cui al comma 3 art 11 della Legge n° 36/1994, solo in presenza della disponibilità di posti nell'organico massimo previsto per ciascun ambito dal modello gestionale ed organizzativo territoriale ed in conformità ad appositi criteri da definire d'intesa tra l'Autorità d'Ambito e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti.
  - c. Il personale dipendente dagli Enti locali, in presenza di disponibilità dell'Ente, da definire in sede di contrattazione decentrata, ha facoltà di optare per rimanere in servizio presso la stessa amministrazione con l'attribuzione di compiti inerenti la propria categoria.
  - d. In sede di prima applicazione il soggetto Gestore, ove esistano motivazioni legate alla funzionalità del servizio, può richiedere all'Ente locale di appartenenza, ai sensi della normativa vigente, il comando e/o il distacco dei dipendenti con competenze professionali ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio con le modalità da stabilirsi con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
  - e. Non è soggetto al trasferimento il personale dipendente dai soggetti le cui gestioni sono salvaguardate in applicazione del comma 4 art 9 della Legge n° 36/1994; al termine del periodo di salvaguardia al personale interessato si applicano le disposizioni di cui ai commi a), b) f), g) ed h).
  - f. La ricognizione del personale, previa verifica con le Organizzazioni sindacali di categoria, è effettuata dagli Enti o dai soggetti dai quali il lavoratore proviene, è certi-

ficata dal legale rappresentante e trasmessa con apposito elenco suddiviso per livello o categoria e profilo professionale all’Autorità d’Ambito di Messina.

- g. Il Presidente della Regione, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali, con proprio decreto dispone il trasferimento del personale, elencato nelle certificazioni di cui al comma f), al soggetto Gestore. Il personale mantiene, ad personam, il trattamento giuridico ed economico di miglior favore in godimento alla data del trasferimento.
  - h. Al personale trasferito viene corrisposto il trattamento economico e normativo previsto dal vigente contratto collettivo nazionale unico del settore gas-acqua.
5. Il Gestore si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente e con l’indicazione delle relative attribuzioni entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione, previo espletamento di forme adeguate di pubblicizzazione dei termini e delle modalità di trasferimento. Il GESTORE sosterrà il costo del suddetto personale a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

### **ART 6bis - Oneri e spese di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa**

1. Tutte le spese per il funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa (ivi inclusi gli Uffici Comuni Comprensoriali) sono a carico del Gestore, che vi farà fronte con il canone di concessione dovuto ai Comuni, e, qualora detto canone sia inferiore alla somma dovuta dal singolo Comune, con i proventi della tariffa.
2. Il Gestore corrisponderà le somme per il funzionamento della S.T.O. (ivi inclusi gli oneri per gli Uffici dei Compensori), con le modalità indicate dal Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO 3 - Messina, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, anticipatamente rispetto all’anno di competenza, e sulla base dei dati desunti dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato. Dette somme costituiranno oggetto di conguaglio da parte del Gestore, in relazione ai dati definitivi rilevati dal bilancio approvato dall’Autorità d’Ambito per l’anno di competenza, che saranno notificati al Gestore medesimo il quale provvederà al versamento a conguaglio entro il termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di competenza.
3. Per eventuali ritardi od omessi versamenti si rinvia all’art 38 della presente Convenzione.

## Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

### Art 7. Oggetto della Convenzione

1. Il Gestore riceve in affidamento in concessione in via esclusiva la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 di Messina nonchè l'esecuzione dei lavori connessi, intendendosi per essi, i lavori previsti nel Piano Operativo Triennale; il S.I.I. è costituito, ai sensi della Legge n° 36/1994, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del S.I.I. . Il Gestore ne accetta ed assume i relativi oneri nello stato di fatto e di diritto nel quale si trovano e dichiara di averne preso visione così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui è attualmente svolto il servizio.
2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L. 36/1994 e dell'art. 21 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001, e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.
3. Per la alimentazione del servizio sono affidate al Gestore, per il periodo di durata della presente Convenzione, le fonti di approvvigionamento specificate nel Piano. Il Gestore curerà, in nome e per conto dell'Autorità d'Ambito, le pratiche necessarie alla regolamentazione delle Concessioni di acque per uso potabile, sia quelle in itinere che quelle eventualmente riguardanti nuove fonti di approvvigionamento assumendo tutti gli oneri per ricerche, captazioni, adduzioni, pareri, tasse, oneri vari ivi incluso il rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e quanto altro. I titoli delle concessioni rimangono all'Autorità d'Ambito.

### Art 8. Inventario dei beni affidati in concessione ed obbligazioni verso i terzi

1. Le immobilizzazioni materiali costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore sono quelli di cui allo specifico elenco descrittivo di cui alla ricognizione Sogesid allegata al Piano d'Ambito (corretto ed integrato sulla scorta di atti consegnati successivamente dagli Enti Locali convenzionati), consegnato al Gestore al momento dell'affidamento ed allegato al presente atto. Il Gestore entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione procederà alla verifica dei contenuti dell'elenco sopra citato; tale verifica non assume tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge.

2. Dalla data di sottoscrizione della convenzione e presa in consegna di opere ed impianti, come specificato all'art. 4, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando nelle medesime obbligazioni tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per danni e/o contenziosi pregressi. Nelle obbligazioni contratte dai servizi degli EE.LL. devono intendersi inclusi anche tutti gli incarichi a professionisti interni ed esterni per opere che perseguano obiettivi coerenti con il piano d'Ambito, e con gli importi programmati nel piano degli investimenti, previo verifica di detta coerenza da parte della STO.
3. Il Gestore si impegna a redigere l'inventario provvisorio entro 3 (tre) mesi dalla data di stipulazione della Convenzione, dei beni strumentali del S.I.I. oggetto di affidamento, risultanti dagli stati di consistenza provvisori di cui al precedente art. 4, al fine di trarne tutte le osservazioni e valutazioni necessarie per la redazione dell'inventario definitivo. Tutti i documenti riguardanti elencazioni, descrizioni o quant'altro di opere, impianti e canalizzazioni, consegnati al Gestore e/o da questo redatti prima della sottoscrizione tra le Parti dell'inventario definitivo, non assumono, tuttavia, valore di consistenza agli effetti di legge. Gli Enti locali si impegnano, altresì, a consegnare al Gestore l'elenco delle opere dei beni strumentali e di tutti i progetti e documenti riguardanti i beni afferenti il servizio idrico integrato.
4. Nei 6 (sei) mesi successivi i contenuti dell'inventario provvisorio saranno sottoposti a verifica in contraddittorio fra il Gestore e gli Uffici Tecnici Comunali, alla presenza di un rappresentante della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., la quale svolge, ai sensi della Convenzione di Cooperazione, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, tutte le attività di vigilanza e di controllo sulla gestione e sullo svolgimento del servizio.
5. Le parti si danno atto che il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario definitivo dei beni e delle obbligazioni di cui ai precedenti commi entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, sulla base delle Linee Guida Metodologiche contenute nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo, si applica la penalizzazione prevista all'Art 38 della convenzione, salvo quanto stabilito all'Art 39 della medesima. L'inventario definitivo ha luogo mediante la redazione di apposita scheda descrittiva dello stato di consistenza conservazione ed efficienza di singole opere o impianti ovvero di un gruppo di opere e/o impianti afferenti ad uno specifico servizio in contraddittorio tra l'Autorità (e per esso la S.T.O.), l'Ente o il Gestore uscente, ed il Gestore.
6. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e il Presidente della Provincia Regionale di Messina, a ciò delegato dagli Enti locali ai sensi della Convenzione di Cooperazione, si impegnano a controfirmare l'elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura che sarà allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.
7. A seguito della procedura di inventariazione, il Gestore sottoporrà all'Autorità gli interventi di adeguamento od integrazione delle opere ed impianti che riterrà necessari per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma degli Interventi previsto all'Art 15.

8. In sede di prima revisione triennale saranno definite le variazioni tariffarie e del canone di concessione eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nell'elenco descrittivo di cui al comma 1 o da obbligazioni non conosciute in sede di affidamento del servizio.
9. Con scadenza annuale verranno redatti, sotto forma di appendici all'elenco definitivo di cui al precedente comma 6, elenchi aggiuntivi per l'inserimento di ogni opera realizzata dal Gestore in corso di contratto, per la quale devono essere riportati nell'elenco aggiuntivo:
  - gli elementi necessari per consentire la valutazione tecnica e di mercato, ivi compreso il costo di costruzione desunto dalla contabilità industriale del Gestore;
  - la data di realizzazione e di entrata in esercizio;
  - la documentazione grafica e tecnica necessaria per l'esatta individuazione dell'opera e della sua ubicazione;
  - i contributi in conto capitale da chiunque ricevuti per la realizzazione dell'opera.

## **Art 9. Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni**

1. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di efficacia della convenzione, le provviste e i materiali vari di magazzino, ritenuti idonei e ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, al prezzo di acquisto risultante da adeguata documentazione.
2. Eventuali opere attinenti al S.I.I. realizzate direttamente dagli Enti Locali successivamente alla data di efficacia della convenzione, e ciò anche nei casi previsti dall'art. 16 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite nelle convenzioni medesime.
3. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano di Ambito.

## **Art 10. Impianti di depurazione misti**

1. Il S.I.I., oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. f) della L. 36/1994, non comprende la depurazione degli scarichi industriali, con ciò intendendosi quelli derivanti da usi industriali dell'acqua, salvo successive modifiche legislative.
2. Sono assimilati agli impianti di depurazione di reflui esclusivamente industriali, gli impianti di depurazione misti destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali e, solo in misura non prevalente, di scarichi civili. La prevalenza dovrà determinarsi sulla base del COD\giorno rimosso, come risultante dalla tabella allegata al

Disciplinare Tecnico redatto dall’Autorità. Sono, altresì, assimilati agli impianti di depurazione dei reflui esclusivamente industriali anche gli impianti di depurazione di reflui misti in corso di costruzione al momento della data di efficacia della convenzione destinati al trattamento in via prevalente di scarichi industriali.

3. Per il trattamento dei reflui civili negli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, verrà riconosciuta al Gestore dell’Ambito la quota di tariffa prevista per i servizi resi di fognatura e di depurazione dei reflui civili, restando esclusa la possibilità di alcun compenso aggiuntivo.
4. Il Piano di Ambito prevede la realizzazione di investimenti sugli impianti di depurazione per il trattamento dei reflui civili. Nei casi in cui detti investimenti riguardino gli impianti di depurazione misti prevalentemente industriali, detti investimenti dovranno essere effettuati dai proprietari/gestori degli impianti misti, sulla base di specifiche convenzioni da stipularsi tra i medesimi ed il Gestore. Per tali eventuali investimenti l’Autorità riconoscerà al Gestore le componenti tariffarie degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito, così come previsto dal Piano di Ambito.

## **Art 11. Esclusività del servizio**

1. Per tutta la durata della convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro amministrativo, definito il “Territorio”, dei seguenti comuni:

Acquedolci - Alcara li Fusi - Ali - Ali Terme - Antillo - Barcellona Pozzo di Gotto - Basicò - Brolo - Capizzi - Capo D'Orlando - Capri Leone - Caronia - Casalvecchio Siculo - Castel di Lucio - Castelmola - Castell'Umberto - Castoreale - Cesarò - Condrò - Falcone - Ficarra - Fiumedinisi - Floresta - Fondachelli Fantina - Forza d'Agrò - Francavilla di Sicilia - Frazzanò - Furci Siculo - Furnari - Gaggi - Galati Mamertino - Gallodoro - Giardini Naxos - Gioiosa Marea - Graniti - Gualtieri Sicaminò - Itala - Leni - Letojanni - Librizzi - Limina - Lipari - Longi - Malfa - Malvagna - Mandanici - Mazzarrà Sant'Andrea - Merì - Messina - Milazzo - Militello Rosmarino - Mirto - Mistretta - S.Agata Militello - Mojo Alcantara - Monforte San Giorgio - Mongiuffi Melia - Montagnareale - Montalbano Elicona - Motta Camastra - Motta d'Affermo - Naso - Nizza di Sicilia - Novara di Sicilia - Oliveri - Pace del Mela - Pagliara - Patti - Pettineo - Piraino - Raccuja - Reitano - Roccafiorenta - Roccalumera - Roccavaldina - Roccella Valdemone - Rodì Milici - Rometta - San Filippo del Mela - San Fratello - San Marco d'Alunzio - San Pier Niceto - San Piero Patti - San Salvatore di Fitalia - San Teodoro - Santa Domenica Vittoria - Santa Lucia del Mela - Santa Marina Salina - Santa Teresa di Riva - Sant'Agata di Militello - Sant'Alessio Siculo - Sant'Angelo di Brolo - Santo Stefano di Camastra - Saponara - Savoca - Scaletta Zanclea - Sinagra - Spadafora - Taormina - Terme Vigliatore - Torregrotta - Torrenova - Tortorici - Tripi - Tusa - Ucria - Valdina - Venetico - Villafranca Tirrena.

2. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi e quelle che saranno successivamente realizzate anche per l'attuazione del Piano di cui all’Art 15 della convenzione.

3. Il Gestore individuato provvede alla zonizzazione territoriale del servizio per gli interventi operativi, possibilmente coincidente con quella definita dai comprensori per come individuati nella Convenzione di Cooperazione.

## **Art 12. Revisione del perimetro del servizio**

1. Nel caso in cui debbano essere incluse nel perimetro del servizio o escluse da esso parti di territorio sul quale si svolgeva il servizio affidato con la convenzione, si provvederà a revisione del perimetro dell'affidamento. Il Gestore non potrà pretendere da ciò alcunché.
2. Nelle more di cui al comma precedente, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. si riserva l'organizzazione temporanea del S.I.I. relativo al territorio aggiunto, sulla base degli indirizzi dati dagli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina e secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.

## **Art 13. Gestioni esistenti**

1. Il Gestore prende atto, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della L. 36/1994, degli artt. 13-14 dell'Allegato A) del D.P.Reg. 7 agosto 2001 e dell'art. 35 della L. 448/2001, nonché della ulteriore legislazione esistente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, e ai sensi della nota n° 1217 del 02.03.2004 della Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento della Programmazione e dell'art 113 modificato dalla finanziaria 2003, e così come stabilito dall'Autorità d'Ambito con delibera n° 01 del 22.01.2004, che:
  - La gestione affidata all'AMAM di Messina viene prorogata dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione e fino al 31 dicembre 2006, salvo eventuali proroghe consentite dalle vigenti norme o da leggi successive; vengono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti giudiziali conseguenti al contenzioso indicato in premesse;
  - La gestione affidata al Consorzio Rete Fognante tra i comuni di Taormina, Giardini Naxos, Letojanni e Castelmola viene prorogata dalla data sottoscrizione della presente Convenzione e fino al 31.12.2006, salvo eventuali proroghe consentite dalle vigenti norme o da leggi successive;
2. Il Gestore prende atto che esistono nell'A.T.O. n. 3 di Messina i seguenti servizi in concessione e che, pertanto, le suddette gestioni in concessione sono mantenute fino a scadenza, ai sensi dell'Art. 10 comma 3 della L. 36/1994, nonché della legislazione esistente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, con ogni onere, derivante dai contratti in essere tra le Amministrazioni ed i concessionari, a totale carico del Gestore:
  - Comune di Barcellona P.G. – La ATI EUROECO-SIDI (oggi Barcellonambiente spa) è titolare del contratto di concessione di costruzione e gestione dell'impianto di depurazione di Barcellona PG firmato in data 10 aprile 2003 con Rep n° 5531 e scadenza al 09 aprile 2033.
  - Comune di Ali Terme – La Società Ingegneria e Appalti, Amm. Unico De Pasquale Giuseppe, è titolare della convenzione per la concessione in progetto di finanza ai

sensi dell'art 37bis L 109/1994 riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di un impianto di potabilizzazione delle acque destinate al consumo umano presso il serbatoio di via Roma alta; durata 30 anni, dal 24.09.2002 e scadente al 23 settembre 2032.

3. Il Gestore prende atto del fatto che l'impianto di depurazione esistente nell'area di sviluppo industriale di Giammoro (ASI) è gestito direttamente dall'ASI e che i reflui dei comuni di Pace del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, S. Pier Niceto e, in parte, quelli dei comuni di Monforte S. Giorgio e San Filippo del Mela, sono addotti a detto impianto e che tra l'ASI e gli stessi Comuni esiste un rapporto contrattuale per il servizio di depurazione.
4. Il Gestore prende atto delle delibere commissariali del Comune di Messina n° 440 del 13-05-2005 e n° 840 del 23-09-2005 - sulle quali è ancora in fase di valutazione da parte della STO la legittimità della procedura in attesa della disponibilità degli atti - con le quali è stato avviato un Progetto di Finanza avente ad oggetto *"Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo impianto di depurazione in località Tono, dei relativi collettori fognari e del potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località Mili"* ; esse riguardano in sostanza la realizzazione del nuovo depuratore di Tono e delle relative reti di adduzione nonché l'adeguamento del depuratore di Mili e la gestione in concessione trentennale di dette opere a fronte di un corrispettivo per metro cubo.
5. Il Gestore prende atto dello strumento di programmazione redatto dalla SOGESID spa nel febbraio 2004 che riguarda la *"realizzazione degli interventi nel settore idrico (acquedotto, fognatura e depurazione)"* delle isole EOLIE nonché dell'ordinanza Ministero dell'Interno n° 3225 del 02 luglio 2002 e di quella del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005 ed in particolare del fatto che, per quanto concerne l'approvvigionamento delle isole Eolie, il PdA REV3 prevede che il fabbisogno idrico *"possa essere colmato attraverso l'approvvigionamento di risorse non convenzionali per le quali non è stato individuato un investimento infrastrutturale specifico, ma che nel piano economico finanziario incide attraverso un costo di produzione d'acqua che è stato stimato in € 2,07 per metro cubo"*. Per detta procedura, in attesa della disponibilità di tutti gli atti, la STO ha richiesto un tavolo tecnico con tutti gli organi superiori interessati per ulteriori valutazioni.
6. Alla scadenza delle concessioni i beni e gli impianti utilizzati per i servizi dalle Imprese già concessionarie, saranno affidati dagli Enti locali titolari al Gestore secondo le modalità previste nella presente convenzione.
7. Nella Convenzione regolante i rapporti tra GESTORE e soggetto prorogato o mantenuto di cui all'Allegato 3 sono fissate le modalità di corresponsione delle somme relativamente ai servizi gestiti dal Soggetto prorogato o mantenuto.

## **Art 14. Obblighi dei Comuni dell'ATO**

1. Così come previsto dall'art. 21 comma 2 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, l'ottenimento del riconoscimento dell'uso dell'acqua o di nuove concessioni, ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità dell'A.T.O. n° 3 di Messina che, ai sensi dell'art 7 della presente Convenzione, delega il Gestore ad agire in nome e per conto dell'Autorità stessa.
2. Così come previsto dall'art. 21 comma 3 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, i Comuni dell'A.T.O. n° 3 di Messina autorizzano il Gestore, per gli effetti della presente convenzione e per tutto il periodo di durata della stessa, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l'installazione delle opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, compatibilmente alle previsioni urbanistiche.
3. Qualora uno o più Comuni dell'A.T.O., adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il GESTORE e, attraverso l'ENTE D'AMBITO, provvedere all'adeguamento del PIANO.
4. Così come previsto dall'art. 21 comma 4 dell'Allegato A del D.P.Reg. 7 agosto 2001, il Gestore, a garanzia degli obblighi assunti dal Gestore, ha costituito il deposito cauzionale di cui all'art. 36 della presente convenzione.

## Capo III: Finanziamento

### Art 15. Programma degli Interventi e Piano di Ambito

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi e il relativo Piano Tecnico-Economico-Finanziario (facenti parte del Piano di Ambito così come modificato con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_ dell'ATO, redatti ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 36/1994 ed allegati alla convenzione, ed i relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
2. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del Programma degli Interventi e dei suoi aggiornamenti è degli Enti locali. Tali opere verranno affidate in concessione al Gestore.
3. Gli interventi di cui al suddetto Programma sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il Gestore è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano di Ambito ed articolati nel Piano Operativo Triennale, che il Gestore si obbliga a predisporre nei tempi e con le modalità di cui ai successivi commi e nel Disciplina-re Tecnico allegato alla presente convenzione.
4. L'attività di realizzazione degli interventi previsti dal PIANO, si svolgerà sulla base di Piani Operativi Triennali (POT) specificando gli interventi di ciascun anno. Nel primo triennio il POT (chiamato POT 1) sarà quello allegato al PIANO. Per i trienni successivi al primo, sarà il Gestore a predisporre e trasmettere, entro il 30 marzo dell'ultimo anno del POT, alla STO dell'Ente d'Ambito il nuovo Piano Operativo Triennale, in cui dovranno essere specificati, con le modalità che verranno previste dall'Ente d'Ambito negli atti che il medesimo adotterà ai sensi presente Convenzione, gli investimenti. Il suddetto POT deve essere approvato dall'Ente d'Ambito. I POT sono redatti tenendo conto delle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, e per l'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali o imprevedibili. Al fine di consentire all'Ente d'Ambito l'attività di verifica sulla attuazione del POT, il Gestore è tenuto a trasmettere alla STO dell'Ente d'Ambito, entro il 15 settembre di ciascun anno:
  - a) il pre-consuntivo delle opere realizzate e in corso di realizzazione nell'anno;
  - b) la rimodulazione negli anni residui delle opere da realizzare;
  - c) l'elenco delle opere da realizzare nell'anno successivo.La STO ha la facoltà di richiedere aggiornamenti e/o modifiche annuali al POT.
5. Il POT deve essere redatto nel rispetto dei vincoli programmatici e finanziari fissati nel PIANO.
6. Nella realizzazione del primo POT dovrà essere garantito da parte del Gestore che gli impegni di spesa relativi a ciascun intervento siano rispondenti alla procedura di cui alla delibera CIPE n° 17/2003, e successive, compresa la compilazione delle schede di

cui all'applicativo intese del Ministero Economia e Finanze, e siano definiti entro i termini previsti, anche nelle more della stipula della presente convenzione di gestione.

7. La programmazione delle risorse dovrà avvenire secondo le direttive, le imposizioni e la tempistica dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche-, firmato in data 23 dicembre 2003 tra Stato e Regione Sicilia, di quello stipulato in data 21 marzo 2005, entrambi allegati alla presente Convenzione, nonché di successivi accordi di programma.
8. Il POT deve prevedere opere munite di progettazione almeno preliminare e comunque coerente con i criteri di ammissibilità previsti per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici, con l'indicazione dell'ordine di priorità.
9. I progetti preliminari devono contenere, oltre agli elaborati previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999, apposita relazione economico - finanziaria che evidenzi gli obiettivi specifici dell'intervento, la coerenza con gli obiettivi del PIANO, gli effetti fisici ed economici attesi, l'indicazione dell'utilizzo del fondo vincolato ai sensi dell'art.14 della L. 36/94, come individuato dalla presente Convenzione.
10. Prima della stesura definitiva del POT il Gestore deve sottoporlo al parere preventivo vincolante della STO dell'Ente d'Ambito.
11. L'inclusione di un intervento nell'elenco annuale di cui al superiore comma 4) è subordinata al parere preventivo della STO e alla previa approvazione in linea tecnica, in base alle norme vigenti in materia nella regione Sicilia, della progettazione definitiva redatta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 109/94 e successive mm e ii.
12. L'ENTE D'AMBITO approva il POT e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno, preventivamente sottoposti a parere della STO, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo; decorso tale termine, la proposta del Gestore si intenderà approvata; detto termine è sospeso per una sola volta se, entro trenta giorni dall'acquisizione, l'Autorità d'ambito formulerà esplicite e motivate osservazioni sulla proposta del Gestore. In tal caso il termine per l'approvazione riprenderà a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'ENTE D'AMBITO, del relativo riscontro del Gestore.
13. Il GESTORE dovrà proporre in sede di aggiornamento del POT tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa, fermo restando il raggiungimento dei livelli di servizio previsti.
14. Le opere pubbliche previste nel Piano d'Ambito saranno eseguite a cura del Gestore nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali in materia di lavori pubblici e di quanto prescritto dall'art. 113, comma 5-ter del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. Ferme restando le competenze dei RUP già nominati dai singoli Enti o dal Dirigente della STO e/o dei progettisti già incaricati per opere coerenti con il piano d'Ambito, e con gli importi programmati nel piano degli investimenti, previo verifica di detta coerenza da parte della STO, sono di competenza del GESTORE, oltre alla progettazione preliminare, anche quella definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori. L'Organo di Controllo provvede alla nomina dei collaudatori, il cui onere rimarrà comunque a

carico della tariffa e quindi del Soggetto Gestore. Il Gestore avrà l'obbligo di consegnare alla STO dell'ATO copia dei progetti esecutivi, della contabilità e dei certificati di collaudo. Il Gestore dovrà inoltre rispettare le condizioni e la tempistica per la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari che verranno assegnati per la realizzazione degli interventi.

15. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di Ambito, si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo, nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti che verranno adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della presente convenzione.
16. Per gli interventi non previsti dal Piano di Ambito che gli Enti locali intendano realizzare nel corso dell'affidamento della gestione, si applica la disposizione dell'art. 9 comma 2 della presente convenzione ai sensi dell'art. 16 della L. 36/1994.
17. Il Gestore si impegna a condurre la gestione del servizio secondo il modello gestionale previsto nel Piano d'Ambito e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizzerà in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo responsabile delle erogazioni delle prestazioni previste nel Piano.
18. Fermo restando che il soggetto imprenditore socio privato potrà eseguire direttamente i lavori previsti nel Piano Operativo Triennale (2005-2007) per come individuati nel bando di gara, per l'esecuzione dei lavori identificati nel Piano d'Ambito allegato alla presente convenzione, e successive modifiche ed integrazioni dello stesso PdA, dovranno essere osservate e seguite tutte le norme che regolano l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici nel settore del servizio idrico integrato, nonché le procedure stabilite dagli organismi regionali e nazionali.

## **Art 16. Livelli di qualità del prodotto e del servizio**

1. I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti dal Gestore sono definiti nel Disciplinare Tecnico e denominati "standard organizzativi" (intendendosi come tali i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento). Essi sono da raggiungere e/o mantenere nei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o dai successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della presente convenzione.
2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione da parte degli Enti locali appartenenti all'A.T.O. ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.
3. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della presente convenzione e specificate, per quanto riguarda i criteri e i meccanismi di calcolo nonché gli importi delle medesime, nel Disciplina-

re Tecnico e nei successivi atti che potranno essere adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della presente convenzione.

## **Art 17. Tariffa del servizio**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo totale del servizio idrico integrato ed è applicata dal Gestore nel rispetto di quanto disciplinato nel Metodo Normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. 36/1994, nonché delle eventuali successive modifiche ed integrazioni. E' riscossa dal Gestore., previa emissione di bollette con modalità e periodicità da stabilire nei successivi atti che saranno adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.
2. Il Gestore prende atto che nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio idrico integrato salvo i ricavi provenienti dall'applicazione della tariffa, nelle sue articolazioni di seguito esplicitate, e dalle modifiche tariffarie conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al programma degli interventi, disciplinate rispettivamente negli Art 18 - 19 della presente convenzione.
3. La tariffa è verificata annualmente dall'ATO, sulla base della tariffa media determinata nel piano d'ambito. E' altresì verificata entro il primo semestre dell'anno l'articolazione tariffaria come definita al successivo comma al fine di accertarne la rispondenza alla tariffa media d'ambito per ogni specifico anno di gestione. Il Gestore apporrà correttivi all'articolazione tariffaria stessa, al fine di far convergere il ricavo reale effettivo al ricavo previsionale per ogni specifica annualità, fatta salva la procedura di revisione tariffaria di cui all'art 18.
4. Il Gestore applicherà l'articolazione tariffaria secondo i criteri generali adottati dall'Autorità d'Ambito come esplicitati nel presente comma.

### **Criteri generali relativi all'Articolazione tariffaria - Fase di regime**

La tariffa del servizio idrico integrato è suddivisa in quote, rispettivamente per il servizio acquedottistico, per il servizio fognario e per quello depurativo. Sulla scorta delle indicazioni date dal CIPE, con delibera n° 62/2000, le quote sono state poste pari alle seguenti percentuali:

Quota acquedotto pari al 56% della tariffa SII di ogni annualità;

Quota fognatura pari al 12,32% della tariffa SII di ogni annualità;

Quota depurazione pari al 56% della tariffa SII di ogni annualità.

#### **Tariffa Acquedotto**

La tariffa acquedottistica si compone di:

##### A) Quota fissa di accesso al servizio

La suddetta quota, indipendente dal consumo, va corrisposta da parte di tutte le utenze allacciate al pubblico acquedotto secondo un importo annuo definito dall'Autorità.

##### B) Quota variabile in funzione dei consumi

La suddetta quota da applicare a tutte le utenze è articolata, in funzione delle tipologie di utenze e degli scaglioni di consumo.

##### Tipologia di utenze:

- a) Uso domestico Residente (prima casa)

L'articolazione comprende una tariffa agevolata, una tariffa base, una tariffa di prima eccedenza ed una tariffa di seconda eccedenza.

b) Uso domestico non Residente

L'articolazione comprende una tariffa base e una tariffa di eccedenza.

c) Uso non domestico (commerciale, agricolo, industriale, etc.)

L'articolazione comprende una tariffa base ed una tariffa di eccedenza.

d) Uso pubblico

Da applicare a tutto il consumo secondo una tariffa agevolata definita dall'Autorità.

Scaglioni di consumo

a) Tariffa agevolata da \_\_\_ mc/anno a \_\_\_ mc/anno;

Lo scaglione di consumo della tariffa agevolata deve corrispondere al consumo essenziale definito dall'Autorità tenendo conto di particolari situazioni (reddito, utenze deboli, componenti del nucleo familiare);

b) Tariffa base da \_\_\_ mc/anno a \_\_\_ mc/anno;

c) Tariffa di prima eccedenza da \_\_\_ mc/anno a \_\_\_ mc/anno;

d) Tariffa di seconda eccedenza da \_\_\_ mc/anno a \_\_\_ mc/anno.

**Tariffa Fognatura**

E' prevista un'unica tariffa, senza alcuna articolazione per scaglioni di consumo, da applicare al 100% dell'acqua consumata definita dall'Autorità per le diverse tipologie di utenza.

**Tariffa Depurazione**

E' prevista un'unica tariffa, senza alcuna articolazione per scaglioni di consumo, da applicare al 100% dell'acqua consumata definita dall'Autorità per le diverse tipologie di utenza.

Ai sensi dell'art 14 comma 1) della Legge n° 36/1994 le suddette quote di tariffa riferite al servizio fognario-depurativo sono dovute dagli utenti allacciati alla pubblica fognatura anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti di depurazione.

**Criteri relativi al periodo transitorio di articolazione tariffaria e meccanismo di modulazione**

**Gestioni attuali con tariffazione a consumo**

Fatto salvo il calcolo della Tariffa Reale Media d'Ambito, come prevista al primo anno di gestione ed il diritto del Gestore di acquisire un volume di ricavi (valore di produzione) corrispondente alla sua applicazione, come previsto nel piano economico-finanziario, è previsto un periodo transitorio di articolazione tariffaria, al fine di stemperare nel tempo gli incrementi tariffari, per la tipologia di utenza "domestica residente", nei comuni nei quali in atto sono applicate tariffe sensibilmente inferiori a quella reale media d'Ambito.

Il meccanismo di modulazione tariffaria da applicare nel periodo transitorio deve prevedere una graduale convergenza, delle tariffe in vigore nelle diverse realtà locali, all'articolazione tariffaria a regime come sopra esplicitato, uniforme nell'ATO, che conduca al ricavo previsionale di piano ottenuto applicando la tariffa Media d'Ambito per ogni specifico anno di gestione.

Il suddetto meccanismo non si applica alle quote in tariffa previste per l'erogazione del servizio fognario e depurativo, che vanno allineate fin dall'avvio della gestione a quelle previste nella tariffa media d'ambito.

La convergenza delle tariffe acquedottistiche in vigore alla Tariffa Media d'Ambito avverrà in un arco temporale diversificato per fasce di Comuni a seconda del maggiore o minore scostamento tra il ricavo reale ottenuto dall'articolazione tariffaria in vigore e quello previsionale di piano.

Non è previsto alcun meccanismo di modulazione nei Comuni nei quali lo scostamento percentuale tra il ricavo reale attuale, derivante dall'erogazione del servizio acquedottistico a tutte le utenze servite (sia domestiche che altro uso, e per tutti gli scaglioni di consumo) e il ricavo previsionale da piano sia pari o inferiore del 2%.

Viceversa il periodo transitorio di modulazione tariffaria si applica in tutti le realtà locali in cui il suddetto scostamento è superiore al 2%, in particolare:

Vengono inseriti nella fascia "A" i Comuni nei quali lo scostamento percentuale tra il ricavo reale attuale derivante dall'erogazione del servizio acquedottistico a tutte le utenze servite (sia domestiche che altro uso, e per tutti gli scaglioni di consumo) e il ricavo previsionale da piano sia compreso fra il 2% e il 10%.

Vengono inseriti nella fascia "B" i Comuni nei quali lo scostamento percentuale tra il ricavo reale attuale derivante dall'erogazione del servizio acquedottistico a tutte le utenze servite (sia domestiche che altro uso, e per tutti gli scaglioni di consumo) e il ricavo previsionale da piano sia compreso fra 10% e 20%.

Vengono inseriti nella fascia "C" i Comuni nei quali lo scostamento percentuale tra il ricavo reale attuale derivante dall'erogazione del servizio acquedottistico a tutte le utenze servite (sia domestiche che altro uso, e per tutti gli scaglioni di consumo) e il ricavo previsionale da piano sia maggiore del 20%.

Il periodo transitorio di modulazione tariffaria sarà pari a:

\_\_\_\_\_ anni per i comuni ricadenti nella fascia "A";

\_\_\_\_\_ anni per i comuni ricadenti nella fascia "B";

\_\_\_\_\_ anni per i comuni ricadenti nella fascia "C".

**Fascia "A" - Comuni di :**

**Fascia "B" - Comuni di :**

**Fascia "C"- Comuni di :**

Il Gestore entro il primo anno di gestione verificherà, sulla base dell'anagrafe delle utenze e dei consumi ad esse relative, quali Comuni inserire in ognuna delle tre fasce attivando il meccanismo di modulazione come disciplinato nel presente articolo.

#### **Gestioni attuali con tariffazione a forfait**

Qualora all'avvio della gestione del servizio idrico integrato vi siano ancora gestioni Comunali che utilizzano un sistema di tariffazione a forfait, il Gestore dovrà procedere entro \_\_\_\_\_ alla contabilizzazione dei volumi forniti alle utenze e successivamente applicare la tariffa media d'Ambito, previo modulazione concordata con l'Autorità.

5. Il Gestore nel rispetto dei criteri e delle indicazioni sopra esplicitate:

a) Applicherà al primo anno di gestione la tariffa reale media stabilita nel modo seguente:

	Euro/mc
Tariffa servizio acquedotto-quota fissa €/anno	
Tariffa servizio acquedotto-quota variabile €/mc	
Tariffa servizio fognatura	
Tariffa servizio depurazione	
Tariffa reale media	

b) Applicherà, per gli anni successivi al primo, una maggiorazione, pari al limite di prezzo K, alla tariffa reale media, stabilito nella tabella seguente:

- per il 2° anno	K = ...
- per il 3° anno	K = ...
- .....	K = ...
- per il n° anno	K = ...

6. Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.
7. **Aggiornamento della tariffa legato agli investimenti** - Fatta salva la revisione tariffaria di cui al successivo art 18, l’Autorità ha facoltà di procedere ad una verifica annuale per aggiornare la tariffa, qualora gli investimenti realizzati dal Gestore siano minori rispetto a quelli previsti dal Piano d’Ambito con uno scostamento superiore allo 0,3%. In tal caso la quota in tariffa, componente ammortamenti e remunerazione del capitale, calcolata nell’anno successivo a quello in cui si verifica lo scostamento, viene definita tenendo conto degli investimenti effettivamente realizzati dal Gestore.
8. **Aggiornamento della tariffa legato ai costi operativi** – Fatta salva la revisione tariffaria di cui al successivo art 18, l’Autorità ha facoltà di procedere, dopo il primo anno di gestione, alla verifica dei costi operativi in tariffa per calcolarne il miglioramento di efficienza tenendo altresì conto del tasso di inflazione programmata. La verifica di cui sopra consentirà, una volta ridefiniti i costi, di aggiornare la tariffa.

## **Art 18. Revisione tariffaria**

Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, già considerata nella determinazione tariffaria.

Entro il 30 novembre del 3° anno di gestione e, successivamente, con cadenza triennale, gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina hanno diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse misure di miglioramento di efficienza migliori di quelle previste nell'articolo 6 del Metodo normalizzato, e già considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari così come specificato al precedente art. 17. Tale diritto è riconosciuto per le sole variazioni positive di efficienza.

Entro il 30 novembre del 3° anno di gestione e così ogni tre anni successivi, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. n° 3 di Messina verificherà il raggiungimento degli standard tecnici nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito di cui all'art. 15, apportando, solo nel caso di scostamenti negativi, le opportune variazioni alle tariffe degli anni successivi.

Oltre alle suddette ipotesi di revisione triennale, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. n° 3 di Messina determina entro il 30 giugno di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicarla dall'anno successivo. In caso di aumenti tariffari questi devono essere approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Le parti danno atto che:

1. Entro il 30 novembre del terzo anno e così ogni tre anni successivi si procederà a revisione tariffaria solo nel caso in cui, sulla base delle informazioni di cui al Disciplinare Tecnico, il ricavo complessivo del triennio oggetto della revisione si discosti per oltre l'1% (uno per cento) rispetto a quanto previsto nel Piano di Ambito di cui all'art. 15 per il medesimo periodo;
2. Se il ricavo complessivo annuale si discosta per oltre il 2% (due per cento) rispetto a quanto previsto dal Piano di Ambito di cui all'art. 15 per il medesimo periodo, la revisione potrà essere effettuata annualmente, a semplice richiesta dell'Autorità.

Il Gestore dovrà informare l'utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva, preferibilmente in uno alla prima bolletta successiva alla variazione.

## **Art 19. Varianti al programma degli interventi**

1. L'Autorità si riserva il diritto di variare il Programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglio-

ramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, la segreteria tecnico-operativa dell'Ambito comunica al Gestore la proposta di variante, con le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe nonché con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi, fissando al Gestore anche i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dalla segreteria tecnico operativa dell'Ambito, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dalla S.T.O. dell'Ambito.
3. Il Gestore può presentare alla segreteria tecnico-operativa dell'Ambito domanda di variante al Programma degli interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
4. Il Gestore può apportare varianti al modello gestionale.
5. Le varianti di cui ai precedenti commi 3 e 4 devono essere autorizzate dalla segreteria tecnico-operativa dell'Ambito, previa verifica delle implicazioni tariffarie.

## **Art 20. Canone di concessione**

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione, ai sensi dell'art. 12 commi 1 e 2 della L. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente agli Enti locali un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della convenzione ai sensi dell'Art 39 della stessa, anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascuno esercizio finanziario.
2. L'importo del canone di concessione è, per il primo anno, di Euro 2.000.000,00 (duemilioni). Tale canone sarà revisionato dopo l'inventario definitivo. Siffatto importo deve essere aggiornato annualmente in base alle previsioni del piano d'Ambito, alla messa in esercizio di nuove opere e al tasso annuo di inflazione programmata.
3. Le modalità di pagamento e di trasferimento ai comuni del suddetto canone, detratti i costi di funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa, saranno definite dall'A.T.O. n. 3 di Messina, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 22 della Convenzione di Cooperazione.

## Capo IV: Controllo

### Art 21. Controllo da parte dell'Autorità di Ambito

1. Così come previsto dall'art. 11 della Convenzione di Cooperazione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., svolge, in nome e per conto degli Enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo sulla gestione del S.I.I., informando gli Enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l'applicazione delle penalità previste al successivo Art. 38 della convenzione. L'attività di controllo è svolta, in particolare, al fine di:
  - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.;
  - b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal Disciplinare Tecnico;
  - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
  - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.
2. Per la realizzazione di quanto sopra, gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. definiscono nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione, i principi generali della procedura di controllo da svolgere sull'attività di gestione, fissando nel Disciplinare o in appositi atti di indirizzo dati alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. e dalla stessa fatti propri, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza e nel rispetto dei principi generali richiamati, entro **12 (dodici) mesi** dalla sottoscrizione della convenzione, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all'Art 38, i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del Gestore ai sensi del successivo Art. 23, le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché le modalità di redazione del Piano Operativo Triennale di cui all'Art. 15 della convenzione.
3. Con la sottoscrizione della convenzione, il Gestore accetta integralmente la procedura di controllo sulla gestione, quale risulta definita nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

### Art 22. Obblighi del Gestore

1. Per permettere il controllo della gestione, il GESTORE è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1° agosto 1996, e successive modifiche ed integrazioni, e di quelle contenute nella convenzione e nei suoi allegati.
2. Il GESTORE si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata ed iscritta alla CONSOB che sia di gradimento dell'Autorità.

3. Per permettere l'applicazione del Metodo, il GESTORE redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
4. In aggiunta agli obblighi di Legge il GESTORE è obbligato a redigere il conto economico basato su contabilità analitica per centri di costo.
5. Il GESTORE nell'ambito dell'organizzazione contabile di cui ai superiori commi, dovrà evidenziare gli elementi per la determinazione del fondo vincolato di cui al comma 1 dell'art. 14 della L. 36/94.
6. Il Gestore si impegna a mantenere per tutta la durata della gestione i requisiti richiesti nel Bando ivi inclusi i requisiti di qualità che si impegna a sottoporre a verifica triennale da parte di società, abilitate ai sensi di Legge, di gradimento dell'Autorità.
7. La certificazione dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.
8. Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. siano conformi alle procedure ed agli standards stabiliti dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
9. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. , previo preavviso scritto entro tempi brevi, anche inferiori a 10 giorni, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione.
10. La S.T.O. dell'A.T.O. si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, senza alcun preavviso, direttamente o tramite soggetti o professionisti da essa incaricati, ogni controllo necessario ad accertare la esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nella presente convenzione. Tutte le spese per i controlli sono a totale carico del Gestore.
11. Il Gestore è obbligato ad attivare un numero verde per consentire agli utenti sia la comunicazione di guasti, anomalie o disservizi, sia per dare agli utenti la possibilità di effettuare pratiche per via telefonica od attingere informazioni.
12. Il soggetto Gestore è obbligato ad individuare e a porre in essere le modalità di supporto per consentire ai Comuni che hanno affidato incarichi di progettazione di vario livello a professionisti esterni per interventi da realizzare nell'insieme delle infrastrutture comprese nel Piano d'Ambito, di ricevere consulenza legale/amministrativa ed eventuale sostegno tecnico economico senza aggravii per la tariffa.

13. Il GESTORE dovrà versare la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia, se individuate, situate in altri Ambiti, con le modalità previste e definite in apposita Convenzione, da sottoporre, prima della stipula con i soggetti interessati, all'approvazione dell'ENTE D'AMBITO.
14. In caso di eventi di forza maggiore, tutte le attività o gli adempimenti sospesi o interrotti dovranno essere riprese non appena la circostanza o l'evento di forza maggiore sarà venuto meno.
15. Il Gestore ha l'obbligo di predisporre, su tutto il territorio, squadre di pronta reperibilità per interventi urgenti o di emergenza, 24 ore su 24, al fine di garantire il ripristino e/o la continuità del servizio idrico integrato.
16. In caso di calamità naturali o comunque di cause di forza maggiore, il Gestore ha l'obbligo di predisporre squadre di pronto intervento che collaborino con la Protezione Civile per tutte le necessità al fine di garantire la funzionalità e/o il rapido ripristino del servizio idrico integrato.
17. In caso di ritardi o inadempienze si applicheranno le penalizzazioni di cui al successivo art 38, fatto salvo comunque quanto stabilito dall'art 39 della presente.
18. Il Gestore dovrà garantire alla STO dell'Ente d'Ambito attraverso la fornitura di Hardware e software a suo carico, l'accesso continuo, anche di sola lettura, al sistema di telecontrollo delle reti e degli impianti dell'intero S.I.I. di tutto il territorio; dovrà inoltre consegnare alla STO, nei tempi e nei formati standard scelti dalla STO, tutte le informazioni ed i dati per i controlli statistici e per la trasmissione delle stesse informazioni e dati ai superiori Organi di Controllo.
19. Per tutta la durata della presente convenzione, il Gestore è obbligato a comunicare all'A.T.O. , ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita delle peculiarità di carattere tecnico, economico e finanziario. E' sottoposta, in particolare, alla valutazione dell'A.T.O. ogni variazione della compagine sociale del Gestore; tale valutazione è vincolata alla sola verifica del permanere delle garanzie tecniche, economiche e finanziarie, nonché della natura della proprietà, che sono state a base dell'affidamento regolato dal presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro **60 (sessanta) giorni** dalla data della formale richiesta; trascorso detto termine il gradimento si ritiene rilasciato. Resta inteso che ciascun socio non potrà recedere dalla compagine per almeno **5 (cinque) anni** e comunque senza previsto benessere dell'Autorità d'Ambito. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione. I danni consequenziali graveranno sul Gestore, con facoltà degli Enti Locali di trattenerne l'importo dei medesimi dalla cauzione.

## **Art 23. Comunicazione dati sul servizio**

1. Il Gestore si impegna a comunicare alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. i dati e le informazioni attinenti alla gestione del servizio che gli Enti locali appartenenti all'A.T.O. n° 3 di Messina e per essi la segreteria tecnico-operativa individueranno e ri-

chiederanno nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.

2. I tempi per la comunicazione dei suddetti dati saranno specificati, per ciascuna tipologia, unitamente alle procedure di comunicazione e trasmissione, nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o negli atti di cui all'art. 21 comma 2 della convenzione. Resta inteso che il mancato adempimento agli obblighi di comunicazione di cui alla presente convenzione e ai successivi atti, comporta l'applicazione delle penalizzazioni di cui all'Art 38 della convenzione medesima.
3. Gli obblighi di comunicazione riguardanti gli standards organizzativi inizieranno a decorrere da 6 (sei) mesi dalla stipula della presente Convenzione.
4. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione alla segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente convenzione.

## **Art 24. Carta del Servizio**

1. La tutela delle situazioni degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, che il gestore deve redigere in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità. Il gestore del S.I.I. assicura anche l'informazione agli utenti promuovendo iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, le tecnologie impiegate, la qualità e quantità delle acque fornite e trattate, etc.
2. La Carta del Servizio conterrà altresì le modalità attuative relative agli obblighi del Gestore derivanti dall'art. 23 comma 2 della Legge 5 gennaio 1994, n° 36.
3. Il Gestore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre la Carta del S.I.I., sottoponendola alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. Nei 3 (tre) mesi successivi il Gestore provvede ad adottare la Carta. In caso di mancata predisposizione della Carta del S.I.I. nel termine di 3 (tre) mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art 39 della medesima.
4. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del Servizio restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.
5. La Carta del S.I.I. verrà aggiornata, su indicazione dell'ENTE D'AMBITO, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel PIANO e per migliorarne l'efficacia.

6. Il GESTORE, nella fase di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di significative modifiche della Carta del S.I.I., è impegnato a partecipare con l'Ente d'Ambito alla consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualità del servizio ed al rispetto dei diritti -obblighi derivanti dalla Carta medesima.

### **Art 25. Regolamento del servizio idrico integrato (S.I.I.)**

1. Il Gestore, entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, deve predisporre il Regolamento del S.I.I., sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. Nei 3 (tre) mesi successivi il Gestore provvede ad adottare il suddetto Regolamento. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 3 (tre) mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente atto si applicano le penalizzazioni previste dall'Art 38 della convenzione, salvo quanto previsto dall'Art 39 della medesima.
2. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del S.I.I. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.

### **Art 26. Manuale della Sicurezza**

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. 626/1994 e successive disposizioni legislative. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art 39 della medesima.
2. Il Gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. 494/1996 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art 27. Sistema della qualità e relativo Manuale**

1. Al Gestore è prescritto un termine di 24 (ventiquattro) mesi per l'adozione del Sistema di Qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal Gestore secondo le norme della serie UNI EN ISO 9000; entro i successivi 6 (sei) mesi il Gestore dovrà conseguire la relativa certificazione rilasciata da Ente accreditato secondo le suddette norme.
2. In caso di mancata adozione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art 39 della medesima.

## **Art 28. Piano di emergenza**

1. Entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Gestore predispone e adotta un Piano di Emergenza, sottoponendolo all'approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella predisposizione del Piano, il Gestore si atterrà alle indicazioni di cui al D.P.C.M. 4 Marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche", Allegato 1/6 (articolo 4 comma 1 lettera e) della Legge 5 gennaio 1994, n° 36). In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'Art 38 della convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito dall'Art 39 della medesima.

## **Art 29. Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio comprendente la ricerca e riduzione delle perdite**

1. Entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi, ai sensi del D.M. n.99/1997, di un Piano di razionalizzazione e miglioramento del servizio che includa la ricerca e recupero delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. Entro 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottarlo. In caso di mancata ottemperanza a tali obblighi si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione.

## **Art 30. Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione.

## **Art 30bis - Programmi di attività**

1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà predisporre, nei termini e con le modalità indicate nel D.T., ottenere dalla S.T.O. dell'ATO n° 3 di Messina le relative approvazioni, ed adottare i seguenti documenti:
  - a. Programma di intervento sui servizi comuni;
  - b. Programma di risparmio idrico;
  - c. Programma di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche;
  - d. Programma di monitoraggio per le reti idriche e per le reti di raccolta fognaria;
  - e. Programma riutilizzo acque reflue (previa richiesta dell'ENTE D'AMBITO);

- f. Piano di rilevamento di tutte le utenze fognarie;
  - g. Piano / programma per la verifica, controllo ed eventuale miglioramento della qualità delle acque potabili;
  - h. Piano delle frequenze di prove di laboratorio sugli impianti e sulle reti;
  - i. Piano delle frequenze di rilievo dei parametri significativi su reti e impianti;
  - j. Piano di manutenzione ordinaria e programmata;
  - k. Redazione del Libro dei cespiti dei beni ammortizzabili;
  - l. Programma di Coordinamento tra Gestore e Soggetti prorogati o mantenuti.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione.

### **Art 30ter - Progetto conoscenza**

1. Entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente atto, il Gestore dovrà provvedere alla redazione del Progetto Conoscenza, per come meglio specificato nell'allegato Piano d'Ambito e nel D.T.. Detto progetto sarà sottoposto alla verifica ed accettazione della S.T.O. dell'Ente d'Ambito.
2. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'Art 38 della convenzione

## **Capo V: Regime fiscale**

### **Art 31. Imposte, tasse, canoni**

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni.

## Capo VI: Esecuzione e termine della convenzione

### Art 32. Divieto di subconcessione

1. È fatto divieto al Gestore di cedere, subconcedere o affidare, parzialmente o totalmente, il S.I.I. oggetto della presente convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte degli Enti locali dell'A.T.O. delle garanzie prestate dal Gestore.
2. Per i lavori connessi che il Gestore potrà eseguire direttamente si applicano le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

### Art 33. Continuità del servizio dopo la scadenza

1. L'Autorità avrà la facoltà di prolungare di 1 (uno) anno la convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore che dovrà garantire la continuità del servizio, anche nei casi previsti dall'art 34 e anche in caso di riscatto.
2. Il Gestore è tenuto a continuare la gestione dopo la scadenza, ed anche in caso di riscatto, fino alla consegna delle opere ed impianti e conseguente passaggio della gestione al nuovo Gestore affidatario del servizio, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore.
3. Il Presidente dell'Ente d'Ambito di Messina potrà bandire una gara per il nuovo affidamento del servizio, almeno un anno prima della scadenza della convenzione.

### Art 34. Restituzione delle opere e canalizzazioni

1. Alla scadenza della convenzione o in caso di risoluzione della stessa, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore e quelle successivamente realizzate e parimenti affidate in concessione al Gestore devono essere restituite gratuitamente ai medesimi enti in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera h) della L. 36/1994.
2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti al momento della scadenza del contratto, è effettuata adottando il valore ottenuto dalla differenza tra investimenti realizzati dal Gestore e relativi fondi di ammortamento risultanti dal bilancio del soggetto gestore (criterio del netto contabile).

3. Al valore così ottenuto sono sottratti gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene, infine, rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'Autorità in coerenza col sistema tariffario vigente al momento della scadenza dell'affidamento.
4. La presente modalità di valutazione delle opere si applica nel caso di naturale scadenza del contratto di affidamento di cui all'Art. 33.
5. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento entro 3 mesi dal materiale affidamento e, comunque, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento o cessazione effettiva del servizio da parte del precedente Gestore.

### **Art 35. Recesso e riscatto**

1. E' escluso il recesso del Gestore.
2. Nel caso intervenissero successive variazioni del vigente quadro normativo in materia l'Autorità d'Ambito potrà riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).
3. In tal caso, al verificarsi del riscatto di cui al precedente punto, al Gestore è riconosciuta, a titolo di indennità, da parte dell'Autorità d'Ambito, una somma di denaro calcolata in relazione all'entità dell'importo dei beni realizzati od acquisiti dal soggetto Gestore residuo dal Piano di ammortamento ed al netto degli eventuali contributi pubblici intervenuti.

Resta esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

Il ritardo nel pagamento dell'indennità di riscatto di cui al presente articolo darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto della Banca d'Italia.

## Capo VII: Garanzie, sanzioni e contenzioso

### Art 36. Cauzione, assicurazioni e sanzioni pecuniarie

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di Euro \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_) mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Da detta cauzione il Autorità potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per le inadempienze agli obblighi e previste nella convenzione e nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione.
3. Il Gestore dovrà reintegrare le somme prelevate dal Autorità sulla cauzione entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O., pena la risoluzione della convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.
4. Il Gestore è obbligato a stipulare, con primaria compagnia, una assicurazione che copra i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati all'Autorità d'Ambito, agli Enti locali e a terzi, a causa delle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione e derivanti dalla gestione del S.I.I.

### Art 37. Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Autorità, attraverso la STO, potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'Autorità potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di cui all'art. 19 comma 1 e 2 della presente convenzione per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza. Ad ogni buon conto, se il Gestore non rispetta gli standard e i tempi minimi previsti per gli interventi di manutenzione, l'Ente d'Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari dopo 48 ore dalla formale messa in mora rimasta senza riscontro, addebitandone i costi al Gestore.

3. Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, la Regione eserciterà, con le modalità previste dalla Legge regionale 29 dicembre 1962 n° 28 e successive modifiche e integrazioni, i poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze ed in qualsiasi altro caso in cui la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

## **Art 38. Penalità**

1. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni nei seguenti casi:
  - a. in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali nei tempi previsti dal Piano;
  - b. in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli minimi di prodotto e di servizio;
  - c. in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 6bis, 20, 21, 22, 23 e 39bis della convenzione;
  - d. In caso di mancata adozione nei termini previsti dalla convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'Art 39.
2. Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui al punto d) sopra riportato è stabilito quanto segue:
  - a. In caso di mancata predisposizione della Carta del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'Art 24 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio della STO dell'Ente d'Ambito calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'art 39 della Convenzione; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
  - b. In caso di mancata predisposizione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'Art 25 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio della STO dell'Ente d'Ambito calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'art 39 della Convenzione; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
  - c. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 26, 27 e 28 della Convenzione secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 39 della Convenzione, si applicano le seguenti penalizzazioni:
    - o una penalizzazione di importo pari all'1% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;

- una penalizzazione di importo pari allo 0,5% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità;
  - nel caso il ritardo ecceda i 2 anni si farà luogo alla rescissione.
- d. In caso di mancata redazione dell'inventario di cui all'art 8 della Convenzione, si applica una penalizzazione del 2% calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
- e. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt 29, 30, 30Bis e 30Ter della Convenzione (mancata adozione nei termini previsti del Piano di ricerca e riduzione delle perdite, del Piano di gestione delle interruzioni al servizio e dei Programmi di attività, Progetto Conoscenza), si applica una penalizzazione di importo variabile fino all'1%, stabilito ad insindacabile giudizio della STO dell'Ente d'Ambito calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni anno di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli; si farà luogo alla rescissione se il ritardo eccede i 2 anni.
3. Tutte le penalità previste dal presente articolo sono applicate in sede di revisione tariffaria, salvo il diritto di applicare le suddette penalità anche prima della revisione tariffaria, ogni qualvolta la STO ne ravviserà la necessità.
4. In attuazione dei principi generali in materia di controllo stabiliti nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e accettati dal Gestore con la sottoscrizione della convenzione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. definisce e disciplina, nel Disciplinare e/o negli atti di cui all'art. 21 comma 2, i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni applicabili nei casi di cui al primo comma del presente articolo.

## **Art 39. Sanzione risolutoria**

1. Le parti convengono che la convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
2. Qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3, L. n.1423/'56, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Autorità direttamente o da parte dei soggetti comunque impegnati nella gestione del S.I.I. sotto il controllo del Gestore, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Autorità, su proposta della S.T.O., in relazione alla gestione esistente ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, decide sull'opportunità di procedere alla risoluzione della convenzione di gestione. In tal caso il Concessionario ha diritto soltanto alle spettanze connesse alla gestione regolarmente esperite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento contrattuale, fatta salva la facoltà del Autorità di rivalersi sulla cauzione dei danni, oneri e spese derivanti dalla risoluzione della convenzione.

3. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 c.c., le inadempienze di particolare gravità:
  - a) quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal presente atto, dal Disciplinare Tecnico e dai successivi atti che la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. potrà adottare ai sensi dell'art. 21 comma 2 della convenzione;
  - b) quando il Gestore ceda o subconceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'Art 32 della convenzione;
  - c) quando il Gestore non versi il canone annuale di concessione in violazione dell'Art 20 della Convenzione;
  - d) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento e depurazione delle acque reflue per una durata superiore a 3 giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo del Gestore.
4. Fermo quanto sopra, nei seguenti casi:
  - a. ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - b. ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - c. in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dalla convenzione agli Art 6bis, all'Art 8, Art 24, Art 25, Art 26, Art 27, e Art 39bis, fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'Art 38 della presente convenzione;
5. la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c..
6. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli Artt. 20, 21, 22 e 23 della convenzione, che verranno definiti e specificati nel Disciplinare Tecnico allegato alla convenzione e/o nei successivi atti adottati ai sensi dell'art. 21 comma 2 (obbligo di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'espletamento delle procedure di controllo da parte della segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O.), e fatta salva l'applicazione delle penalizzazioni previste all'Art 38 della convenzione, la segreteria tecnico-operativa dell'A.T.O. procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'Art. 1454 codice civile. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio al nuovo Gestore, a seguito dell'espletamento di una nuova gara.
7. I danni conseguenti graveranno sul Gestore, con facoltà del Autorità di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

## **Art 40. Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli enti locali e il Gestore, in dipendenza della presente convenzione, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del S.I.I.
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Messina.
3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c.
4. Per tutte le controversie non demandate al Collegio sarà competente esclusivamente il Foro di Messina o i Tribunali Amministrativi della Regione Sicilia.

## **Capo VIII: Disposizioni finali**

### **Art 41. Disposizione fiscale**

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell'affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente convenzione, è soggetto a IVA come per legge.
2. Ogni onere fiscale e, comunque ogni onere nascente dalla presente Convenzione, è a carico del Gestore.

### **Art 42. Rinvio alla normativa**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso riferimento alla L. 36/1994, al D.P.R.S. 07/08/2001, al D.P.C.M. 4 marzo 1996, al Metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe idriche (D.M.LL.PP. 01/08/1996), alla Convenzione di Cooperazione tra gli Enti Locali dell'A.T.O. n.3 di Messina, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di servizi e, ove compatibile, di lavori pubblici, ed alle direttive regionali aventi carattere cogente.

**Art 43. Allegati:**

- a) **Allegato 1** - Piano d'Ambito REV3 con ADDENDUM e relativi allegati, così come modificato con Deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'ATO n° 3 di Messina n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a seguito della proposta migliorativa del Gestore.
- b) **Allegato 2** - Disciplinare tecnico.
- c) **Allegato 3** - Schemi di contratti di servizio regolanti i rapporti tra Gestore e i Soggetti mantenuti o prorogati;
- d) **Allegato 4 - Garanzie fornite dal Gestore;**
- e) **Allegato 5** - Accordo di Programma Quadro (APQ) - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche-, firmato in data 23 dicembre 2003 tra Stato e Regione Sicilia;
- f) **Allegato 6** - Accordo di Programma Quadro (APQ) - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche-, firmato in data 21 marzo 2005 tra Stato, Regione Sicilia, ATO Siciliani e successive integrazioni.
- g) **Allegato 7** - POT1 ridefinito dalla S.T.O. nel dicembre 2005;
- h) **Allegato 8** - Delibere commissariali del Comune di Messina n° 440 del 13-05-2005 e n° 840 del 23-09-2005 con le quali è stato avviato un Progetto di Finanza avente ad oggetto *“Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del nuovo impianto di depurazione in località Tono, dei relativi collettori fognari e del potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione in località Mili”*;
- i) **Allegato 9** - Strumento di programmazione, redatto dalla SOGESID spa nel febbraio 2004, che riguarda la *“realizzazione degli interventi nel settore idrico (acquedotto, fognatura e depurazione)”* delle isole EOLIE nonché dell'ordinanza Ministero dell'Interno n° 3225 del 02 luglio 2002 e di quella del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2005;

.....  
.....  
.....  
.....

## STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

Messina Acque S.P.A.

### Titolo I: Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

#### Articolo 1

##### Denominazione e scopo

E' costituita una società per azioni denominata "**Messina Acque S.P.A.**".

La società è a capitale misto pubblico-privato ed è costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 267 del 2000, dell'art.12 della L. 5 gennaio 1994 n. 36, recepita dalla Regione Sicilia con l'art. 69, comma 1, lett. h) della L. Regionale n.10/99, del Decreto Presidenziale n. 114/IV S.G. del 16 maggio 2000, del Decreto Presidenziale del 7 agosto 2001, degli artt.2448-2450 c.c.

La società ha lo scopo di provvedere all'organizzazione, al finanziamento, al controllo ed alla gestione del Servizio Idrico Integrato, che è costituito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f L. 5 gennaio 1994 n. 36, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ricadenti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Messina.

#### Articolo 2

##### Sede

La società ha sede in Messina.

Potranno essere costituite sedi secondarie, filiali o uffici di rappresentanza in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### Articolo 3

##### Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione e l'erogazione, ai sensi dell'art. 113, comma 5 lett. b, del servizio idrico integrato, l'esecuzione dei lavori connessi su tutto il territorio dell'Ambito territoriale ottimale 3 Messina, l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali predetti ed in particolare, come definito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f L. 5 gennaio 1994 n. 36: a) gestione delle reti e delle opere ed impianti strettamente funzionali alle stesse; b) erogazione del servizio acquedottistico, fognario e depurativo; c) ogni altra attività connessa funzionalmente ed organicamente al S.I.I.

La società potrà curare e svolgere nel rispetto della normativa vigente:

a) l'esecuzione dei lavori inerenti alle nuove infrastrutture, la manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle esistenti, pronto interventi inclusi, riguardanti: aree di salvaguardia, sorgenti, pozzi, opere di presa in generale, impianti di sollevamento, impianti di trattamento, disinfezione, potabilizzazione e dissalazione delle acque da destinare al

consumo umano, condotte adduttrici , serbatoi di stoccaggio, vasche e serbatoi di rilancio, reti idriche interne ed esterne complete in ogni loro parte, allacci acqua potabile alle utenze, allacci utenze alle reti fognarie, collocazione e sostituzione di contatori per ogni utenza, reti fognarie acque nere complete in ogni loro parte, sistemi e/o impianti di depurazione delle acque reflue, riutilizzo per usi agricoli o industriali delle acque reflue, smaltimento fanghi, trasformazione in concime o fertilizzanti, condotte sottomarine, impianti di monitoraggio e telecontrollo;

b) il monitoraggio, il controllo e l'analisi delle acque destinate al consumo umano e delle acque reflue, comprendenti: prelievi, campionamento e analisi di routine e di verifica di tutte le fonti di captazione sorgenti e pozzi, forniture acque da terzi, impianti di trattamento e disinfezione delle acque destinate al consumo umano, potabilizzatori e dissalatori, serbatoi di stoccaggio o di rilancio.

L'iter seguito garantirà il rispetto della aspetti e delle procedure previste dal D.l.gs n. 31 del 01/02/2001 e successive modifiche ed integrazioni, inclusi la tenuta e l'aggiornamento dei registri riportanti l'esito delle analisi, giudizi compresi, e l'invio delle certificazioni agli enti di controllo ove previsto; prelievi, campionamento e analisi di routine e di verifica di tutte le acque reflue da trattare e trattate dagli impianti di depurazione, compreso il monitoraggio degli scarichi ed incluso l'aggiornamento dei registri riportanti l'esito delle analisi, giudizi inclusi, e l'invio delle certificazioni agli enti di controllo secondo le procedure previste dal D. Lgs. n° 152 dell'11 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni;

c) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori di tutte le opere, impianti, infrastrutture, reti e telecontrolli da realizzare, compresi le progettazioni necessarie per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, nonché il monitoraggio e il rilevamento di tutte le infrastrutture esistenti, reti incluse.

La società svolgerà tutte le funzioni di gestione del S.I.I. nel rapporto con l'Ente concedente. Essa potrà compiere, nel rispetto delle disposizioni di legge, tutte le operazioni finanziarie, societarie e/o immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale dal Consiglio di Amministrazione.

La società è tenuta a svolgere la propria attività, per la parte più rilevante, con gli enti pubblici soci, e ad erogare i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale sulla base del contratto di servizio e dei disciplinari allegati, aventi i contenuti approvati preventivamente dalla Autorità d'Ambito.

#### **Articolo 4**

##### **Durata**

La società ha durata fino al 31 dicembre 2036 (duemilatrentasei) e potrà essere sciolta anticipatamente rispetto alla scadenza, ovvero prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

#### **Titolo II: Capitale - Azioni - Obbligazioni**

#### **Articolo 5**

##### **Capitale sociale**

Il capitale sociale è fissato in Euro 705.000,00 (settecentocinquemila) suddiviso in n. 705 azioni del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille) cadauna.

La quota del capitale pubblico non potrà, in ogni caso, per tutta la durata della società essere inferiore al 51,06% (cinquantunovirgolazeroseipercento) pari a nominali Euro 360.000,00 suddivisi in n. 360 azioni attribuite agli Enti locali secondo le previsioni dell'atto costitutivo e sue successive modifiche. I titoli azionari che corrispondono alla quota di capitale pubblico possono appartenere soltanto ad Enti Pubblici Territoriali. E' fatto divieto di cessione dei medesimi da parte degli Enti sottoscrittori nei primi cinque anni dalla costituzione della società. Decorso tale periodo, ciascuno dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia deve conservare comunque la titolarità e il possesso di almeno una azione, in ogni caso, non può acquisire e/o detenere una partecipazione superiore all'8% del capitale sociale.

#### **Articolo 6**

##### **Variazioni del capitale sociale**

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con le modalità e nei termini da questa stabiliti, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 8 del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni già in circolazione.

In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute così come rilevabile dal libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale.

Qualora l'interesse della Società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione, potrà essere escluso o limitato con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 2441 del c.c.

#### **Articolo 7**

##### **Azioni**

Le azioni ordinarie sono nominative e indivisibili. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto e conferisce eguali diritti patrimoniali, salvo quanto appresso stabilito.

Le azioni sono di due categorie: "A" (dette anche "azioni ordinarie") e "B" (dette anche "azioni speciali"). Le azioni di categoria "A" ("azioni ordinarie") devono rappresentare una quota maggioritaria almeno pari alla percentuale minima del 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e possono appartenere soltanto ad enti pubblici territoriali. Le azioni di categoria "B" possono appartenere soltanto a soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal bando di gara per la gestione del S.I.I. e possono cedersi a terzi solo con il consenso del consiglio di amministrazione, espresso all'unanimità degli esponenti di parte pubblica, a condizione che l'acquirente possenga i requisiti prescritti dalla legge, dallo statuto o dalle deliberazioni della Società per i sottoscrittori delle medesime.

#### **Articolo 8**

##### **Trasferimenti delle azioni e prelazione**

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni o diritti di opzione dovrà prima offrirli agli altri soci i quali hanno diritto di acquistarli in proporzione alle azioni da loro già possedute.

In tale caso, il socio deve comunicare al consiglio di amministrazione, mediante lettera raccomandata, la volontà di trasferire le proprie azioni o diritti di opzione, ed entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il consiglio deve darne, a sua volta e sempre con lettera raccomandata, contestuale comunicazione agli altri soci.

I soci che intendono concorrere all'acquisto delle azioni o dei diritti di opzione offerti in prelazione devono comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale loro volontà al consiglio di amministrazione e al socio cedente entro 30 (trenta) giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede.

Scaduto tale ultimo termine senza che gli altri soci abbiano manifestato la loro volontà di acquistare, il socio può trasferire liberamente le sue azioni o diritti di opzione, nei limiti consentiti dal presente statuto.

Qualora più soci abbiano manifestato la volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione, gli stessi saranno ripartiti in proporzione al numero di azioni già possedute. La differenza non ripartibile sarà invece assegnata mediante sorteggio.

L'efficacia, nei confronti della società, dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione è comunque subordinata all'accertamento, da parte del consiglio di amministrazione, delle condizioni previste dal presente statuto.

Nel caso di trasferimento di azioni o di diritti di opzione in violazione delle condizioni di cui al presente statuto, l'acquirente non avrà comunque diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

#### **Articolo 8 bis**

##### **Recesso**

Hanno diritto di recedere, salvi i limiti derivanti da norme imperative o dal presente statuto, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'art. 2437, 2° comma c.c. ovvero dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio senza tener conto di alcuna rettifica.

Il valore di liquidazione è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale e, nel caso fosse incaricato del controllo contabile un soggetto diverso, da quest'ultimo.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea. A tal fine un prospetto di valutazione deve essere depositato presso la sede della società a cura del consiglio di amministrazione e ciascun socio ha diritto di prenderne visione e ottenerne copia.

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. In caso di emissione ai sensi dell'art. 2420 bis c.c. di obbligazioni convertibili, che dovranno essere necessariamente collocate presso enti pubblici locali, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni rimaste inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, fermi restando i limiti di cui all'art. 5 e 8 del presente statuto.

In caso di mancato collocamento entro 30 (trenta) giorni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, comma 3 c.c.

#### **Articolo 9**

##### **Prestito obbligazionario**

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, subordinate o di altro genere, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 codice civile e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

### **Titolo III: Assemblea**

#### **Articolo 10**

##### **Assemblee**

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla

legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, in via ordinaria o straordinaria, con avviso comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purchè nel territorio nazionale.

In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In ogni caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### **Articolo 11**

##### **Partecipazione alle assemblee**

Il diritto di intervento alle assemblee spetta agli azionisti, direttamente o a mezzo di delegato.

Il diritto di intervento all'assemblea viene esercitato con l'osservanza di quanto dispongono gli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

#### **Articolo 12**

##### **Assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

E' inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale a condizione che nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera a norma di legge.

## **Articolo 12 bis**

### **Competenze dell'assemblea ordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie indicate dall'art. 2364, nn. 1), 2) 3) e 4). Essa inoltre: a) approva il regolamento dei lavori dell'assemblea; b) esprime il proprio parere in ordine al piano programmatico di indirizzo e di sviluppo predisposto dal Consiglio di Amministrazione; c) approva il resoconto annuale dello stato di attuazione degli obiectivi risultanti dal predetto piano; d) autorizza preventivamente, ai sensi dell'art. 2364, n. 5 c.c., i seguenti atti di competenza degli amministratori: - acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto e dismissione in genere di rami aziendali e di partecipazioni in società o consorzi; - partecipazione a joint venture, associazioni temporanee, consorzi, società etc.; - stipula di convenzioni con altri enti pubblici; acquisti e alienazioni immobiliari; nomina di rappresentanti nelle società partecipate.

## **Articolo 13**

### **Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su quant'altro previsto dalla legge.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (50 per cento) più un'azione del capitale sociale.

## **Articolo 14**

### **Funzionamento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci. In difetto l'assemblea elegge direttamente il proprio presidente.

Il presidente è assistito da un segretario designato dagli intervenuti, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.

E' compito del presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Qualora la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno non sia stata esaurita, il presidente può disporre la continuazione della riunione assembleare entro i successivi cinque giorni.

### **Art. 14 bis Diritti delle minoranze**

La convocazione e il rinvio dell'assemblea di cui agli artt. 2367 e 2374, l'azione sociale di responsabilità di minoranza di cui all'art.2393 bis, l'impugnazione delle deliberazioni

annullabili di cui all'art. 2377 c.c., la denuncia al collegio sindacale di cui al 2° comma dell'art. 2408 e la denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c. possono essere proposte dai soci che possiedono tante azioni pari al cinque% (cinque per cento) del capitale sociale.

#### **Titolo IV: Amministrazione e rappresentanza**

##### **Articolo 15**

###### **Consiglio di amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri. Gli amministratori durano in carica due esercizi e sono rieleggibili; devono essere in possesso di una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti e aziende pubbliche o private. Non possono assumere la carica di amministratori i sindaci dei Comuni e i componenti di organi elettivi.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea in numero da sei su designazione degli azionisti di categoria "A"; in numero di tre dagli azionisti di categoria "B". Ciascuno degli amministratori, comunque designato, può essere revocato dall'assemblea generale dei soci, salvo il risarcimento dei danni in mancanza di giusta causa.

La nomina dei componenti del consiglio di amministrazione avverrà con le seguenti modalità: gli amministratori esponenti del socio privato sono designati in numero di tre direttamente da esso; gli amministratori di parte pubblica sono prescelti in numero di sei dai Comuni col sistema appresso descritto. Ogni Comune può attribuire i voti spettantigli in base alle azioni possedute ad un solo nominativo; verranno eletti i soggetti che nella graduatoria delle preferenze si posizioneranno ai primi sei posti; a parità di preferenze prevale il più anziano; in mancanza dei requisiti, gli eletti verranno esclusi dalla graduatoria che viene fatta scorrere.

Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il Presidente fra gli amministratori di parte pubblica, a maggioranza assoluta e con il voto concorde di almeno quattro di essi. Può eleggere inoltre, sempre a maggioranza assoluta, un segretario e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria, nei limiti previsti dalla legge, sono demandate a un amministratore delegato prescelto dal socio privato fra i componenti del consiglio di amministrazione dotati di idonea competenza manageriale. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, determina le modalità e i limiti della predetta delega.

##### **Articolo 16**

###### **Compenso agli amministratori**

Agli amministratori può essere corrisposto, per le mansioni e le funzioni svolte, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio del mandato, un compenso nella misura e nelle forme che l'assemblea dei soci riterrà opportune. In mancanza della predetta determinazione gli amministratori svolgeranno gratuitamente le proprie funzioni.

#### **Articolo 17**

##### **Funzionamento del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Fermo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 2381 c.c., il consiglio si riunisce presso la sede della società o altrove, ogni volta che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o per telefax spediti almeno il giorno antecedente la convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio è validamente riunito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate con preferenza da un dipendente della società, nominato dal consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 18**

##### **Poteri del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto, tassativamente riservate all'assemblea dei soci.

#### **Articolo 18 bis**

##### **Diritti di controllo degli enti locali soci sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati**

Gli enti locali soci, ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett. c) del d.lgs. n. 267 del 2000, esercitano un controllo a mezzo dell'organo operativo dell'Autorità d'Ambito, di cui alla Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale A.T.O. 3 - Provincia Regionale di Messina, sulla base dei flussi

informativi che gravano sugli organi sociali secondo le modalità infra determinate.

Al fine dell'esercizio da parte dell'Autorità d'Ambito dei poteri di controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della Messina Acque S.P.A., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- 1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'organo operativo dell'Autorità d'Ambito il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, ivi incluso un bilancio di previsione entro il mese di ottobre precedente l'esercizio di riferimento;
- 2) ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'organo operativo dell'Autorità d'Ambito il bilancio di esercizio;
- 3) ad inviare all'organo operativo dell'Autorità d'Ambito la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° c.c. appena depositata nella sede della società;
- 4) a redigere e inviare all'Autorità d'Ambito una relazione semestrale ai fini della verifica dell'andamento economico della società, degli eventuali scostamenti rispetto al bilancio previsionale, delle problematiche gestionali e del conseguimento degli obiettivi del piano;
- 5) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili all'organo operativo dell'Autorità d'Ambito al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli Enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di Messina Acque s.p.a. Pertanto, gli atti di cui al precedente n. 1) devono essere trasmessi e approvati dall'Autorità d'Ambito prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, il Presidente o il Direttore Generale di Messina Acque S.p.a. espongono apposita relazione davanti all'Autorità d'ambito avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti dalla stessa società, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare - sia nell'assemblea della società sia al di fuori di essa - mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla società, nonché di esercitare poteri di vigilanza, ispezione e controllo, purché tali diritti non vengano esercitati secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

L'organo operativo dell'Autorità d'Ambito ha inoltre autonomi poteri di vigilanza, ispezione e controllo.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare la assemblea della società al fine di sottoporre alla approvazione dell'organo operativo dell'Autorità d'Ambito gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati e al singolo ente locale gli atti che riguardano esclusivamente il territorio di sua competenza.

#### **Articolo 19**

##### **Presidente del consiglio di amministrazione**

La rappresentanza legale della società, anche in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominato, all'amministratore delegato. In caso di assenza od impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al Vicepresidente.

#### **Articolo 20**

##### **Amministratori delegati**

Il consiglio di amministrazione delega le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato designato con le modalità stabilite nel precedente art. 15.

#### **Articolo 21**

##### **Direzione**

La direzione della società è affidata ad un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale è capo del personale, coordina l'attività della società e più particolarmente:

- a) assiste all'assemblea dei soci ed interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione;
- b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione;
- c) propone al consiglio di amministrazione la struttura e l'organizzazione dell'azienda;
- d) provvede alle assunzioni, alle promozioni, alle revoche nonchè a tutte le altre questioni relative al personale;
- e) formula al consiglio di amministrazione proposte per la formazione del bilancio di esercizio.

In caso di assenza o di impedimento del direttore le sue funzioni vengono svolte, se nominato, dal vice direttore, o in mancanza, da un dirigente o funzionario o impiegato all'uopo delegato dal consiglio stesso.

#### **Titolo V: Collegio sindacale e revisore contabile**

#### **Articolo 22**

##### **Collegio sindacale**

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e

2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea dei soci su preventiva designazione dell'assemblea dell'A.T.O., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, determinandone il compenso.

I sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

In tal caso devono svolgersi con modalità tali che tutti coloro che partecipano possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente le proprie opinioni e il proprio voto. In ogni caso le modalità di svolgimento non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 5 dell'articolo 2421 c.c.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c., la nomina del Presidente del Collegio sindacale e di un sindaco supplente spetta alla Provincia Regionale di Messina.

#### **Articolo 22 bis**

##### **Revisore contabile**

In deroga a quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 22, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria dei soci, la società, sentito il collegio sindacale, può incaricare del controllo contabile uno o più revisori ovvero una società di revisione da scegliersi tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

In ogni caso il controllo contabile deve essere attribuito ad

uno o più revisori ovvero ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia qualora ciò si renda obbligatorio per legge.

L'incarico ha la durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

#### **Titolo VI: Bilancio**

##### **Articolo 23**

###### **Bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia, alla compilazione del bilancio di esercizio.

##### **Articolo 24**

###### **Ripartizione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo che l'assemblea deliberi di accantonarli a riserve straordinarie per speciali stanziamenti, ovvero a riserve facoltative, ovvero ancora deliberi di rinviarli a futuri esercizi.

I dividendi non riscossi entro il quinto anno successivo dal giorno in cui diventano esigibili, sono prescritti a favore della società.

##### **Articolo 25**

###### **Versamenti e finanziamenti dei soci**

Il finanziamento dei soci a favore della società con diritto alla restituzione della somma prestata potrà essere effettuato esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti potranno essere non proporzionali alle quote di partecipazione possedute dai soci.

Il finanziamento dei soci è fruttifero di interesse al tasso legale, a meno che l'assemblea dei soci non deliberi diversamente e rappresenterà un debito per la società.

I versamenti in conto capitale o a fondo perduto che i soci potranno eseguire saranno infruttiferi e concorreranno a formare il patrimonio netto della società.

#### **Titolo VII: Scioglimento e disposizioni varie**

##### **Articolo 26**

###### **Scioglimento**

Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di

funzionamento del collegio;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

#### **Articolo 27**

##### **Foro competente**

Per qualsiasi controversia giudiziaria, il foro competente è quello del luogo in cui è posta la sede legale, con esclusione di ogni altro foro concorrente.

#### **Articolo 28**

##### **Disposizioni generali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

## **PATTI PARASOCIALI (bozza)**

L'anno 2006, il giorno ... del mese di ... .., fra:

il **Presidente dell'Ente d'ambito**, a ciò delegato dagli Enti locali portatori delle azioni di categoria A, da una parte;

il **Socio privato**, portatore delle azioni di categoria B, dall'altra parte;

### **Premesso**

- a) che i ricavi provenienti dalla Tariffa costituiscono il corrispettivo totale del S.I.I., ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di gestione, e che nessun altro compenso può essere richiesto e ottenuto dal Gestore e/o dai suoi soci per la fornitura del servizio in oggetto;
- b) che il profitto dei Soci della Società mista deriva dalla redditività e dall'incremento di valore delle partecipazioni azionarie rispettivamente possedute, sulla base della remunerazione del capitale investito prevista nel Piano economico-finanziario;
- c) che, relativamente ai soli lavori ed opere rientranti nel P.O.T. 1, che costituiscono oggetto di affidamento al Gestore a termini di convenzione, il Socio privato potrà provvedere alla loro esecuzione diretta, fatturandone il corrispettivo alla Società mista;
- d) che è intendimento delle Parti ridurre rapidamente e sensibilmente l'incidenza dei costi per prestazioni di servizi di cui la Società mista, nella fase iniziale di attività, dovrà avvalersi anche per tramite del Socio privato;
- e) che è intendimento delle Parti creare un organismo economico pienamente autonomo ed efficiente per la realizzazione degli obiettivi previsti dai Piani e dal Progetto tecnico-economico allegato all'offerta, sulla base del quale è stata effettuata la scelta del partner privato;
- f) che è intendimento delle Parti assicurare il finanziamento aggiuntivo del Piano degli interventi e del Piano degli investimenti a carico esclusivamente del Socio privato;

fermi restando gli obblighi nascenti in capo a tutti i soci della Società mista dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalla convenzione di gestione;

**si conviene e stipula quanto segue**

1. Il C.d.A. nominerà il Direttore generale della Società mista, a termini dell'art. 21 dello statuto, su designazione vincolante del Socio privato portatore delle azioni di categoria "B", individuandolo in un soggetto dotato di elevata professionalità e di competenza specifica nel settore dei servizi pubblici essenziali.
2. Il Socio privato e i Soci pubblici si obbligano ad esercitare i propri diritti sociali e il potere d'influenza sulla gestione della Società mista, ciò anche a mezzo degli organi da esso designati, nonché a collaborare con la propria organizzazione d'impresa e dare adeguata assistenza finanziaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, allo scopo di:
  - dare esecuzione al Piano degli interventi ed al connesso Piano degli investimenti così come ridefiniti nel P.O.T. 1 ed eventualmente migliorati in sede di offerta, nonché al Piano di manutenzione straordinaria, individuando le fonti di approvvigionamento finanziario secondo criteri di economicità
  - dare attuazione al Piano economico-finanziario e agli eventuali suoi miglioramenti prospettati in sede di offerta, con l'obiettivo di ridurre progressivamente, in termini relativi, i costi d'esercizio attraverso recuperi di efficienza e riduzione delle spese per servizi di terzi
  - raggiungere celermente l'obiettivo della riduzione progressiva della tariffa compatibilmente con gli incrementi di costo dovuti all'entrata in funzione di nuove opere e all'innalzamento dei livelli di qualità del servizio
  - realizzare gli obiettivi quantitativi e qualitativi di servizio, nonché gli standard organizzativi previsti dal "disciplinare tecnico" allegato alla convenzione di gestione
  - dotare la Società mista di una struttura organizzativa efficiente, economica e autosufficiente, in termini di personale, mezzi e attrezzature, in modo da contenere il ricorso alle prestazioni di servizi di terzi.

3. Il Socio privato si obbliga a trasferire gratuitamente alla società mista il know-how necessario al conseguimento degli obiettivi di cui al superiore punto 2, in accordo con il Progetto tecnico allegato all'offerta.
4. Il Socio privato si obbliga a collaborare con la Società mista concessionaria del S.I.I. affinché questa provveda alla formazione e all'addestramento del personale trasferito dalle gestioni preesistenti, nonché alla selezione, alla formazione e all'addestramento del personale necessario a integrare l'organigramma aziendale previsto nel Progetto tecnico allegato all'offerta.
5. Il Socio privato, essendo in possesso dei requisiti prescritti, potrà provvedere direttamente e/o a mezzo dei propri soci, nel rispetto della normativa vigente, all'esecuzione dei lavori e delle opere rientranti nel P.O.T. 1, che costituiscono oggetto di affidamento al Gestore, ai sensi dell'art. 15, co. 14 della Convenzione di gestione e dell'art. 113, co. 5-ter D.lgs. n. 267/2002
6. I Soci pubblici e il socio privato si obbligano reciprocamente, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, per tramite dei loro esponenti nell'organo amministrativo, come anche di approvazione assembleare dello stesso ex art. 2433 c.c., ad adottare le decisioni, in materia reinvestimento degli utili e di ammortamento delle opere e dei nuovi impianti, idonee ad assicurare l'autofinanziamento dei progetti nella misura prevista dal Piano economico-finanziario.
7. Il Socio privato si obbliga a fornire i capitali necessari alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici previsti nel Piano degli interventi e nel Piano degli investimenti, non coperte da fondi pubblici, né da autofinanziamento e a dare assistenza finanziaria alla Società mista per il reperimento delle risorse necessarie: a) intervenendo nei confronti delle banche e degli altri intermediari con il rilascio delle garanzie richieste; b) effettuando prestiti fruttiferi a favore della società nella misura occorrente alla copertura del fabbisogno, a un tasso pari a quello legale; c) sottoscrivendone le obbligazioni, anche subordinate, emesse su decisione del C.d.A. con un rendimento pari a quello offerto da titoli aventi analoghe caratteristiche. Dai predetti obblighi restano viceversa totalmente esentati i Soci pubblici.

8. I finanziamenti effettuati direttamente dal Socio privato a favore della Società mista dovranno essergli restituiti gradualmente, anche nel corso della durata della convenzione, nella misura in cui ciò sia compatibile col Piano economico-finanziario.
9. In caso di alienazione delle azioni di proprietà degli Enti locali a soggetti privati o al mercato, anche in vista della quotazione in borsa dei titoli, o di trasformazione della Società in società a capitale pubblico minoritario, anche mediante cessione in favore del Socio privato, gli Enti locali riconosceranno al Socio privato il 50% dell'incremento di valore registrato nel periodo di riferimento anche per effetto dei suoi apporti.
10. Al termine della società o in qualunque altro caso di scioglimento e di messa in liquidazione, l'assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di tre liquidatori, dei quali almeno uno, fornito di potere di rappresentanza, dovrà essere designato dal socio privato.
11. Il presente accordo parasociale ha piena validità per l'intera durata della società. Esso resta sottratto alla disciplina e ai limiti di durata previsti dalla legge per le società azionarie, ricorrendo le condizioni per l'esenzione di cui all'art. 2341-bis, ultimo comma c.c..
12. L'inadempimento degli obblighi assunti dai Soci con il presente accordo parasociale potrà essere fatto valere nei loro rapporti come causa di responsabilità per danni, fermo restando il diritto al risarcimento in capo alla Società mista e agli Enti locali appartenenti all'A.T.O. per il pregiudizio eventualmente subito per effetto di concomitanti violazioni dei patti sociali, dello statuto e della convenzione di gestione.
13. Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dagli Enti locali, uno dal Socio privato e il terzo, d'accordo fra i due Arbitri designati e, in mancanza, dal Presidente del Tribunale.

L.C.S.

Capitale sociale della società mista : € 705.000,00  
di cui: Capitale sociale pubblico pari ad € 360.000 (51,06%)  
Capitale sociale privato pari da € 345.000 (48,94%)  
Valore nominale singola quota : € 1.000,00

## Prospetto ripartizione quote pubbliche

N. Quote	COMUNI	POPOLAZIONE RESIDENTE (Censita al 21 ottobre 2001)	Numero di Comuni	Totale quote
1	Roccafiorita	254	<b>19</b>	<b>19</b>
1	Gallodoro	409		
1	Condrò	523		
1	Floresta	637		
1	Leni	641		
1	Basicò	746		
1	Mandanici	761		
1	Mongiuffi Melia	783		
1	Moio Alcantara	805		
1	Santa Marina Salina	808		
1	Roccella Valdemone	841		
1	Malfa	851		
1	Forza d'Agrò	864		
1	Motta Camastra	867		
1	Ali	933		
1	Reitano	951		
1	Motta d'Affermo	954		
1	Frazzanò	959		
1	Malvagna	973		
2	Limina	1,006	<b>29</b>	<b>58</b>
2	Tripi	1,044		
2	Castelmola	1,092		
2	Mirto	1,104		
2	Antillo	1,128		
2	Casalvecchio Siculo	1,152		
2	Roccavaldina	1,172		
2	Santa Domenica Vittoria	1,173		
2	Valdina	1,209		
2	Fondachelli-Fantina	1,235		
2	Pagliara	1,237		
2	Sant'Alessio Siculo	1,346		
2	Ucria	1,370		
2	Raccuja	1,389		
2	Militello Rosmarino	1,445		
2	Pettineo	1,547		
2	Castel di Lucio	1,561		
2	San Teodoro	1,578		
2	Graniti	1,587		
2	Longi	1,653		
2	Savoca	1,675		
2	Fiumedinisi	1,679		
2	San Salvatore di Fitalia	1,679		
2	Itala	1,692		

2	Novara di Sicilia	1,731		
2	Mazzarrà Sant'Andrea	1,755		
2	Montagnareale	1,787		
2	Ficarra	1,803		
2	Librizzi	1,908		
3	Gualtieri Sicaminò	2,018		
3	Oliveri	2,099		
3	Merì	2,186		
3	San Marco d'Alunzio	2,202		
3	Rodi Milici	2,335		
3	Alcara li Fusi	2,473		
3	Letojanni	2,480		
3	Alì Terme	2,569		
3	Scaletta Zanclea	2,578		
3	Gaggi	2,693		
3	Cesarò	2,815		
3	Montalbano Elicona	2,838		
3	Falcone	2,858		
3	Castroreale	2,910		
3	Sinagra	3,041		
3	San Pier Niceto	3,085		
3	Monforte San Giorgio	3,088		
3	Galati Mamertino	3,127		
3	Furci Siculo	3,285		
3	Tusa	3,358		
3	Furnari	3,394		
3	San Piero Patti	3,511		
3	Capizzi	3,564		
3	Castell'Umberto	3,564		
3	Nizza di Sicilia	3,586		
3	Caronia	3,589		
3	Torrenova	3,691		
3	Venetico	3,691		
3	Piraino	3,803		
3	Sant'Angelo di Brolo	3,856		
3	Capri Leone	4,016		
3	Roccalumera	4,029		
3	Saponara	4,131		
3	FrancaVilla di Sicilia	4,347		
3	Naso	4,512		
3	San Fratello	4,561		
3	Santo Stefano di Camastra	4,653		
3	Santa Lucia del Mela	4,701		
6	Spadafora	5,234		
6	Acquedolci	5,373		
6	Brolo	5,495		
6	Mistretta	5,541		
6	Pace del Mela	6,117		
6	Rometta	6,307		
6	Torregrotta	6,542		
6	Terme Vigliatore	6,561		
6	San Filippo del Mela	6,952		
6	Gioiosa Marea	7,245		
6	Tortorici	7,535		
6	Villafranca Tirrena	8,517		
6	Santa Teresa di Riva	8,925		
			<b>38</b>	<b>114</b>
			<b>14</b>	<b>84</b>

6	Giardini-Naxos	9,152		
7	Lipari	10,554		
7	Taormina	10,780	<b>5</b>	<b>35</b>
7	Capo d'Orlando	12,710		
7	Sant'Agata di Militello	12,876		
7	Patti	13,108		
10	Milazzo	32,108	<b>2</b>	<b>20</b>
10	Barcellona Pozzo di Gotto	41,258		
20	Messina	252,026	<b>1</b>	<b>20</b>
10	Ente Provincia	-	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Totale</b>			<b>109</b>	<b>360</b>